Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 26 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 26 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 525.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate in via autonoma alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 526.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea a seguito delle convenzioni tariffarie concordate in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del G.A.T.T.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 527.

Rettifiche alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe rettifiche effettuate nel testo della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 528.

Modificazione della nomenclatura e del regime daziario previsti dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i reattori nucleari e loro parti, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 529.

Modificazione del regime daziario previsto dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i tabacchi lavorati provenienti dai paesi estranei alla Comunità Economica Europea, in relazione al corrispondente regime daziario stabilito nella tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 530.

Istituzione, a non oltre il 7 agosto 1962, di una tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale e altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 531.

Sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1962, per alcuni prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 532.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 525.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate in via autonoma alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi, ad eccezione della nota (*b*) a piè pagina della tariffa riferita alla voce 25.01-*B*:

08.02-*A*
09.10-*A*-I
09.10-*C*
25.01-*B*
38.19-*F*, *G*, *H*, *IJ*, *K*, *L*, *M*, *N*, *O*, *P*
41.03-*A*
41.04-*A*
44.05-*B*, *C*
47.02-*A*-I
47.02-*A*-II-*a*
49.11
53.11-*B*
68.13-*B*-I
84.63-*A*;

b) il paragrafo *a*) della nota 1 del Capitolo 9 è sostituito dal seguente:

« *a*) I miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio; »;

c) la designazione delle merci della voce di tariffa 25.01-A è modificata come segue:

« salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa: »;

d) alla lista dei legni tropicali che figura nella nota complementare del Capitolo 44, sono apportate le modificazioni sotto indicate:

Nomi commerciali		Nomi scientifici
Nomi standardizzati	Altri nomi	
Abura a Obeché (immutato)	(immutato)	(immutato)
Ozigo	Assia	Dacryodes buettneri Pachylobus buettneri
Padouk	(immutato)	(immutato)
Safukala	Mouganga	Dacryodes pubescens Pachylobus pubescens Dacryodes heterotricha
Sapelli a Wenge (immutato)	(immutato)	(immutato)

Art. 2.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, modificata come al precedente articolo 1, sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e alle relative disposizioni preliminari sono apportate le rettifiche indicate nella annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi, ad eccezione delle note a piè pagina della tariffa riferite alle voci indicate nella successiva lettera *b*) del presente articolo:

08.02-A
09.10-A-I
09.10-C
25.01-B
38.19-F, G, H, IJ, K, L, M, N, O, P
41.03-A
41.04-A
44.05-B, C
47.02-A-I
47-02-A-II-a
49.11
68.13-B-I
84.63-A;

b) rimangono in vigore le note a piè pagina della tariffa riferite alle sottoelencate voci:

38.19-G: nota (1)
38.19-P: note (1) e (2)
44.05-C: note (1) e (2)
47.02-A-II-a: nota (2);

c) il paragrafo *a*) della nota 1 del Capitolo 9 è sostituito dal seguente:

« *a*) I miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio; »;

d) la designazione delle merci della voce di tariffa 25.01-A è modificata come segue:

« salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa: »;

e) alla lista dei legni tropicali, che figura nella nota complementare del Capitolo 44, sono apportate le modificazioni sotto indicate:

Nomi commerciali		Nomi scientifici
Nomi standardizzati	Altri nomi	
Abura a Onechè (immutato)	(immutato)	(immutato)
Ozigo	Assia	Dacryodes buettneri Pachylobus buettneri
Padouk	(immutato)	(immutato)
Safukala	Mouganga	Dacryodes pubescens Pachylobus pubescens Dacryodes heterotricha
Sapelli a Wenge (immutato)	(immutato)	(immutato)

Art. 5.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e modificata come ai precedenti articoli 3 e 4, sono inseriti le voci, i numeri di statistica ed i dazi di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 73 — VILLA

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sapelli a Wenge (immutato)	(immutato)	(immutato)

TABELLA *A*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
08.02	*A*) arance:	
	I) dal 1° aprile al 15 ottobre	15 %
	II) dal 16 ottobre al 31 marzo	20 %
09.10	*A*) I) non tritato nè macinato	14 %
09.10	*C*) zafferano:	
	I) non tritato nè macinato	16 %
	II) tritato o macinato	19 %
25.01	*B*) cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa	16 U.C. (*b*) per 1000 kg.
38.19	*F*) alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele	13 %
38.19	*G*) scambiatori di ioni:	
	I) a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9 %
	II) altri	14 %
38.19	*H*) catalizzatori	14 %
38.19	*IJ*) composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12 %
38.19	*K*) miscugli non agglomerati di carburi metallici	12 %
38.19	*L*) cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4 %
38.19	*M*) ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	9 %
38.19	*N*) composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	10 %
38.19	*O*) composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	15 %
38.19	*P*) carboni (esclusi quelli della sottovoce n. 38.01*A*) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6 %
38.19	*Q*) altri	18 %
41.03	*A*) di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione
41.04	*A*) di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio .	esenzione
44.05	*B*) altri:	
	I) tavolette d'una lunghezza di 90 mm. inclusi a 210 mm. inclusi, d'uno spessore di 5 mm. esclusi a 8 mm. inclusi e d'una larghezza di 21 mm. inclusi a 80 mm. inclusi	esenzione
	II) legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm. o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm.	13 %
	III) non nominato	esenzione

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
47.02	*A*) I) che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione
47.02	*A*) II) *a*) resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (*a*)	esenzione
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:	
	A) fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo nè iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (*a*)	esenzione
	B) altri	16 %
53.11	*B*) altri	18 %
68.13	*B*) I) quadrelli da rivestimento o da pavimentazione, a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali	20 %
84.63	*A*) alberi a gomito e alberi a camme, per motori della voce n. 84.06 *A*)	19 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

TABELLA *B*

Disposizioni preliminari della tariffa, art. 42, primo capoverso:
rettificare il numero « 48 » in « 43 »

Voci 03.03 B. I. a. 2. alfa, 03.03 B. I. b. 2. alfa:
leggere: « aa. » invece di « α (alfa) »

Voci 03.03 B. I. a. 2. beta; 03.03 B. I. b. 2. beta:
leggere: « bb » invece di « β (beta) »

Voce 11.02:
leggere « ... esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; ... »
anzichè « ... esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello in rotture; ... »

Voce 12.01 A. I.:
mettere il richiamo (1) alla fine della voce.

Voce 17.03 B.:
sopprimere il richiamo (1) dalle seguenti voci:
17.03 B.
17.03 B. IV
sopprimere il richiamo (2) dalle seguenti voci:
17.03 B.
17.03 B. II
17.03 B. IV
mettere il richiamo (1) alle seguenti voci:
17.03 B. I. a. 1
17.03 B. I. b. 1
17.03 B. IV a
17.03 B. IV b 1.
mettere il richiamo (2) alla voce:
17.03 B. IV b. 2.

Nota a pie' pagina (6) riferita alle voci 17.04 A e 17.04 B.:
aggiungere alla fine della nota:
« , se contenenti zuccheri in misura non superiore a 50 per cento e nella misura di Kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se contenenti zuccheri in misura superiore a 50 per cento. »

Voce 27.10 B. II.:
Aggiungere alla sottovoce il richiamo (6) ed a pie' pagina la nota seguente:
(6) Sulla intera quantità dei prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di scisti, secondo la specie.

Voce 37.05 B. II. b. 2. bb.:
sostituire la parola « lunghezza » con la parola « larghezza ».

Note a pie' pagina: (1) riferita alla voce 44.03 B. II. b. 1. cc. α: (3) riferita alla voce 44.03 B. II.b. 2. cc α. a' et (2) riferita alla voce 44.03 B. II. b. 2. cc. β. a':
leggere « ... 44.01 A. I. ... »
anzichè « .. 44.01 A. II.a ... »

Voci 44.04 A. II. a.; 44.04 A. II. b.:
apporre ai dazi per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti il richiamo (3)

Voce 44.05 C. III. a. 1. aa:
rettificare il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti da « 3,60 » a « 3 » e il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze da «4.20» a «3,50»

Voci 44.05 A. II. a.; 44.05 C. III. c. 3; 44.05 C. III c. 1.:
rettificare come segue le dimensioni indicate in ciascuna voce: « ... di lunghezza da cm. 20 a cm. 65, di larghezza da cm. 4 a cm. 8,50 e di spessore da mm. 18 a mm. 30 »

Voci 44.05 A. II. b.; 44.05 A. II. c.:
apporre ai dazi per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti il richiamo (1)

Voci 47.01 B. I. b. 2. aa.; 47.01 B. II. b. 2. aa.:
aggiungere a ciascuna delle sottovoci il richiamo (4) ed a pie' pagina la nota seguente:
« (4) contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 47.01 B. I. b. 2. aa. et 47.01 B. II. b. 2. aa. »

Voci 47.01 B. I. b. 2. bb.; 47.01 B. II b. 2. bb.:
aggiungere a ciascuna delle sottovoci il richiamo (5) ed a pie' pagina la nota seguente:
« (5) contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 47.01 B. I. b. 2. bb. et 47.01 B. II. b. 2. bb. »

Voce 56.01 A.:
rettificare il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze, da « 10 » a « 14 »

Voce 58.03:
leggere: « Arazzi tessuti a mano ... »
anzichè: « Arazzi e tessuti a mano ... »

Al Capitolo 73 GHISA, FERRO E ACCIAIO Note: righe 43 e 44:
leggere: « ... destinati ad officine di distagnatura ... »
anziché: « ... destinati ad officine di stagnatura ... ».

Voce 73.14 A. II. b.:
La voce 73.14 A. II. b. è così modificata:

Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
	b. *di sezione diversa dalla tonda:*			
15	1. *destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi* (1)	35	9	12,90
65	2. *altri*	35	12,60	17,10

Voci 84.06 A. I. b.; 84.06 A. II. b.; 84.06 E. II. a. 1 bb.; 84.06 E. II. b. 1 bb.; 84.06 E. II c. 2.:

sostituire in ciascuna sottovoce la parola « ... autovetture ... » con « ... autoveicoli ... »

Voce 84.22 C. V:

rettificare il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., senza i certificati prescritti e per altre provenienze da « 17,90 » a « 17,30 »

Voce 85.21 A. I.:

apporre al dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti il richiamo (1) e al dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze il richiamo (2),

inserire a piè pagina le seguenti note:

« (1) A quelli per apparecchi radioriceventi si applica il dazio del 21 % sul valore, se più favorevole.

(2) A quelli per apparecchi radioriceventi si applica il dazio del 29,30 % sul valore, se più favorevole. »

Voce 85.21 A. III. c.:

apporre al dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti il richiamo (1) e al dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze il richiamo (3)

inserire a piè pagina la seguente nota:

« (3) A quelli per apparecchi radioriceventi si applica il dazio del 29 % sul valore, se più favorevole. »

Voci 87.04 A. II. a.; 87.04 B. I.; 87.04 C. I.:

sostituire le parole « con motore a combustione interna, ... » con le parole « con motore a scoppio (con accensione a scintilla) o con motore a combustione interna (con accensione per compressione), ... »

Voce 87.07 B. I. a. 2. aa.:

rettificare il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti da « 24 » a « 19,20 » e il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze da « 31,80 » a « 26,20 »

Voce 87.07 B. I. b. 2. aa.:

rettificare il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti da « 24 » a « 19,20 » e il dazio per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze da « 35,30 » a « 26,90 »

Voce 90.25 D. I.:

sostituire la parola « tariffe » con la parola « farine »

Voce 90.29 A.:

leggere « registratori grafici »
anzichè « di registratori grafici »

Voce 91.11 B.:

la voce 91.11 B. è così modificata:

Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %		
		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
	B. Molle per orologeria comprese le spirali:			
05 (g)	I. *aventi una larghezza fino a mm. 3*	20	1,80	5
08 (g)	II. *aventi una larghezza superiore a mm. 3*	35	12	16,80

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza certificati prescritti e per altre provenienze
08.02		A. arance:			
	01	I. dal 1° aprile al 15 ottobre	5	2,80	7,30
	02	II. dal 16 ottobre al 31 marzo	5	2,80	8,80
09.10	01	A. *timo:*			
		I. non tritato né macinato	10	6,30	10,50
		C. zafferano:			
	05	I. non tritato né macinato	40	28	32,80
	06	II. tritato o macinato	40	28	33,70
25.01	06	B. cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa	esenzione	esenzione	3,84 U.C. per 10.0 Kg.
38.19	46	F. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele	20	7,80	13
		G. scambiatori di ioni:			
	15	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	20	7,80	11,20
	16	II. altri	20	7,80	13
		H. catalizzatori:			
		I. *a base di oro, platino e altri metalli del gruppo del platino:*			
	17 (g)	a. *a base di palladio, impiegati nella fabbricazione della streptomicina* (1)	8	esenzione	3,40
	18 (g)	b. *altri*	8	4,20	8,30
	19 (g)	II. *a base di argento*	10	5,40	9,70
	22	III. *altri*	20	7,80	13
	23	IJ. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	20	7,80	12
	24	K. miscugli non agglomerati di carburi metallici	20	7,80	12
	25	L. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	20	7,80	10
	26	M. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	20	7,80	11,20
	27	N. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	20	7,80	11,50
		O. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio:			
	28	I. *masse positive a base di idrossido di nichelio e di grafite*	20	3	7,10
	31	II. *altre*	20	7,80	13
	32	P. carboni (esclusi quelli della sottovoce n. 38.01A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	20	7,80	10,50

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19 (*segue*)		Q. altri:			
	33	I. *policlorodifenili*	30	10,80	18
	34	II. *cloroparaffine liquide*	30	10,80	18
	35	III. *ossilite*	30	10,80	18
	36 T	IV. *liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*	10	4,20	9,30
	37 (m³)	V. *miscele di gas rari*	25	9,60	16
	38 (g)	VI. *preparazioni a base di oro, platino ed altri metalli del gruppo del platino*	8	4,20	9,30
	39 (g)	VII. *preparazioni a base di argento*	10	5,40	10,70
	40	VIII. *cere per sigillare (ceralacca e simili), in massa*	25	9,60	16
	41	IX. *antiossidanti dei tipi: fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotti di reazione tra difenilammina e acetone, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	42	X. *miscele di difenile e di ossido di fenile, destinate alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	43	XI. *catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	44	XII. *polipropilenglicole liquido, destinato alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, nei limiti di un contingente annuo di quintali 15.000* (1)	20	esenzione	4,40
	45	XIII. *preparazioni a base di sostanze organiche solforate, destinate alla odorizzazione dei gas combustibili naturali* (1)	20	esenzione	4,40
	49	XIV. *non nominati*	20	7,80 (2)	14,40 (2)
41.03	01	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	15	esenzione	esenzione
41.04	01	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	15	esenzione	esenzione
44.05	T	B. altri:			
		I. tavolette d'una lunghezza di 90 mm. inclusi a 210 mm. inclusi, d'uno spessore di 5 mm. esclusi a 8 mm. inclusi e d'una larghezza di 21 mm. inclusi a 80 mm. inclusi:			
		a. *di conifere:*			
	07	1. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca), di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina)*	15	3,60	4,20

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.05 (segue)	T	B. altri:			
		I. tavolette d'una lunghezza di 90 mm. ecc.:			
		a. *di conifere:*			
	08	2. *di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens, di lunghezza da 180 mm. inclusi a 185 mm. inclusi, di spessore da 5 mm. esclusi a 7 mm. inclusi e di larghezza da 21 mm. inclusi a 68 mm. inclusi*	15	esenzione	esenzione
	11	3. *altro*	15	4,20	4,90
	12	b. *di faggio, castagno e pioppo*	20	3	3,50
		c. *di altre essenze:*			
	13	1. *di Black Walnut (juglans nigra)*	15	4,80	5,60
	16	2. *altro*	18	5,10	5,90
		II. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm. o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm.:			
	17	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	6
	18	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	20	6,60	11
		c. *non nominato:*			
	19	1. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca), di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina)*	15	3,60	7,40
	22	2. *altro*	15	4,20	8,10
		III. non nominato:			
	23	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	2,80
	24	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	20	6,60	7,70
		c. *altro:*			
		1. *di conifere:*			
		aa. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca); di Western Hemlok (tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina):*			
	25	α. *d'una lunghezza superiore a cm. 125 e d'uno spessore di mm. 12,5 o più*	15	3	3,50
	26	β. *altro*	15	3,60	4,20
		bb. *di altra specie:*			
	27	α. *d'una lunghezza superiore a cm. 125 e d'uno spessore di mm. 12,5 o più*	15	3	3,50
	29	β. *altro*	15	4,20	4,90

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.05 (segue)		B. altri:			
		III. non nominato:			
		c. *altro:*			
		2. *di tiglio:*			
	30	aa. *legno segato in tavole dello spessore di mm. 17 o più fino a mm. 22 ed assicelle, destinato alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi, da esportare* (1) (2)	18	2,40	2.80
	31	bb. *altro*	18	5,10	5,90
		3. *di faggio:*			
	32	aa. *legno segato in tavole dello spessore di mm. 17 o più fino a mm. 22 ed assicelle, destinato alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi, da esportare* (1) (2).	20	2,40	2,80
	33	bb. *listelli a sezione quadrata, di legno semplicemente segato, con i lati diritti e paralleli a spigolo vivo, di lunghezza da m. 1 a m. 1,50 e di spessore da mm. 24 a mm. 30*	20	2,40	2,80
	34	cc *tavolette di legno semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm. 20 a cm. 65, di larghezza da cm. 4 a cm. 8,50 e di spessore da mm. 18 a mm. 30*	20	2,40	2,80
	35	dd. *altro*	20	3	3,50
	36	4. *di castagno e di pioppo*	20	3	3,50
		5. *di altre essenze:*			
	37	aa. *tavolette di legno di rovere, di frassino o di mansonia, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm. 20 a cm. 65, di larghezza da cm. 4 a cm. 8,50 e di spessore da mm. 18 a mm. 30*	18	2,40	2,80
	38	bb. *di Black Walnut (juglans nigra)*	15	4,80	5,60
	41	cc. *altro*	18	5,10	5,90
47.02		A. avanzi di carta e di cartone:			
	01	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	25	esenzione	esenzione
		II. altri:			
	02	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (2)	25	esenzione	esenzione
49.11		Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:			
	20	A. fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (1)	20	7,80	9,10

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
49.11 (*segue*)		Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati ecc.:			
		B. altri:			
	01	I. *supporti di calendari da sfogliare*	25	9,60	16
		II. *immagini, incisioni, fotografie:*			
	02	a. *immagini religiose*	30	10,80	16
	05	b. *altre, diverse da quelle della voce n. 49.01, anche in custodia*	30	7,20	12,60
		III. *altri stampati:*			
		a. *lavori di pubblicità commerciale:*			
	06	1. *giornali e pubblicazioni periodiche, pubblicitari, giornali e pubblicazioni di aziende*	20	7,80	13
		2. *opuscoli e cataloghi:*			
	07	aa. *a carattere ufficiale, d'interesse generale (turismo, propaganda, ecc.) con esclusione di ogni pubblicità privata*	18	7,80	13
	10	bb. *di altra specie*	18	7,80	13
		cc. *altri stampati pubblicitari (biglietti commerciali, lettere circolari, cartelli, annunzi, modalità d'impiego, posologie, prezzi correnti, ecc.):*			
	11	α. *a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.) con esclusione di ogni pubblicità privata*	18	7,80	13
	14	β. *di altra specie*	20	7,80	13
	17	b. *non nominati*	20	7,80	13
68.13		B. lavori di amianto:			
	02	I. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione, a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali	40	16,20	23,70
84.63	01	A. alberi a gomito e alberi a camme, per motori della voce n. 84.06 A.	40	15	23,20

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 526.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea a seguito delle convenzioni tariffarie concordate in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del G.A.T.T.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 29 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi, ad eccezione delle note a piè pagina della tariffa riferite alle voci indicate nella successiva lettera *b)* del presente articolo:

03.01-*A*-I
03.02-*B*
03.03-*A*-I
03.03-*B*-III
04.04
06.04-*A* *B*
08.08-*B*-I
08.08-*B*
12.03-*B*
15.04-*A*-II
15.04-*C*-I
15.07-*B*-I-*b*-1
15.08
16.04-*B*, *C*, *E*
17.04-*B*, *C*
18.06-*B*
19.07
19.08
20.06-*B*-II-*b*
20.06-*B*-III-*b*
22.09-*C*-II
28.22-*A*
29.04-*B*-II
29.19-*B*
29.25-*B*-III
29.35-*K*-I
29.38-*B*-I
30.03-*A*-II-*b*
31.05-*A*-II-*a*-1
32.09-*A*-II
37.07-*B*-II-*c*
38.05-*A*
38.07-*B*
38.09-*A*
38.13-*B*
38.19-*D*
39.01-*B*-I-*b*
40.09
40.10
44.14
44.15
44.23
44.26-*A*
44.28-*B*
46.01-*A*
48.01-*C*-II

48.01-*E*-II
48.03
48.04
51.01-*B*
53.07-*A*
53.08
53.11-*A*
54.05
55.05
55.07
55.09-*A*
58.01-*A*
58.05-*A*-II
58.10
59.16
59.17-*B*-II
62.05
64.02
65.01-*A*
65.02-*A*
68.13-*B*-I
68.13-*B*-II-*a*
68-13-*B*-II-*b*-2
68-13-*B*-III
68-14
68-15-*A*
68.16
69-02-*A*
69.07
70.14
70.19-*A*-I-*b*
73.18
73.29
73.31-*B*
73.38
73.40-*B*
74.17
82.02-*A*
82-02-*B*-II
82.03-*A*
82.04
83.07-*B*
84.05
84.06-*C*-II-*a*
84.13
84.18-*D*-I-*b*
84.19
84.22-*C*
84.23-*A*-II-*b*
84.33
84.37-*B*
84.40-*B*-I
84.51-*B*
84.55-*C*
84.56
84.59-*E*
85.01-*B*
85.06
85.15-*A*-I
85.19-*A*
87.01-*B*
90.20
91.01
92.08
92.10
93.01-*A*
94.01-*B*
94.03
97.02-*A*
98.07;

b) rimangono in vigore le note a piè pagina della tariffa, riferite alle sottoelencate voci:

15.07-*B*-I-*b*-1: nota (*a*)
22.09-*C*-II: note (*a*) e (*b*)
37.07-*B*-II-*c*: nota (*a*)
55.07: nota (*a*)
69.02-*A*: nota (*a*)
91.01: nota (*a*);

c) al Capitolo 53 è aggiunta la seguente Nota Complementare:

« *Si considerano come tessuti* « *Loden* », ai sensi della voce 53.11-*A*-I, i tessuti ad armatura tela di un peso per m² da 250 a 450 g, inclusi, follati, unicolori o con filati mescolati, marezzati e screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere dei peli grossolani o delle fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre si presentano distese o orientate nello stesso verso mediante trattamento alla superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe. ».

Art. 2.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, modificata come al precedente articolo, sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze.

A piè pagina della stessa tariffa, è inserita la seguente nota, in riferimento al richiamo (*b*) della voce 31.05-*A*-II-*a*-1-*aa*:

« (*b*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. ».

Art. 3.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi, ad esclusione delle note e discriminazioni statistiche a piè pagina della tariffa, riferite alle voci indicate nelle successive lettere *b*) e *c*) del presente articolo:

03.01-A-I
03.02-B
03.03-A-I
03.03-B-III
04.04-A-B
06.04-A-B
08.06-B-I
08.08-B
12.03-B
15.04-A-II
15.04-C-I
15.07-B-I-b-1

16.04-B, C, E
17.04-B
17.04-C-I
18.06-B-I-b
18.06-B-III-a
18.06-B-III-b-1
18.06-B-III-c-1
19.07-A, B
19.08-A, B, C
20.06-B-II-b
20.06-B-III-b
22.09-C-II
29.04-B-II-d
29.25-B-III
29.38-B-I
30.03-A-II-b-7 8
31.05-A-II-a-1
32.09-A-II-a
37.07-B-II-c
38.05-A
38.07-B
38.09-A
38.12-B
38.19-D
40.09-B
44.15
44.23-A, B
44.28-B
46.01-A
48.01-C-II
48.01-E-II-a-1
48.01-E-II-b-1
48.01-E-II-c
48.01-E-II-d-3
48.01-E-II-f
48.01-E-II-h-2-bb
48.01-E-II-h-3
48.03-B
48.03-C
51.01-B
53-11-A
54.05-B-I
54.05-B-II-b-1
54.05-B-III-b
54.05-B-IV
55.07
55.09-A-I
55.09-A-II-b-1-aa-alfa-b′
55.09-A-II-b-1-aa-beta-b′
55.09-A-II-b-1-aa-gamma-b′
55.09-A-II-b-1-bb-alfa-b′
55.09-A-II-b-1-bb-beta-b′
55.09-A-II-b-2-aa-beta
55.09-A-II-b-2-bb-beta
55.09-A-II-b-3-bb
58.05-A-II-a-1
59.17-B-II-c
62.05-A, B
64.02-A, B, C
65.01-A
65.02-A
68.13-B-II-a
68.13-B-III-a-1
68.14
68.15-A
69.07-A-II
69.07-B-I
69.07-C
70.14-A, B, C
73.18-A, B
73.31-B
73.38-A, B, C
73.40-B
74-17-A, B
83-07-B
84.18-D-I-b-1
84.19-B
84.23-A-II-b
84.37-B-I
84.37-B-II
84.54-B-VI
84.56-A, B, C, D, E
84.59-E
85.06-B-II-b
85.06-C-II
85.15-A-I-c
85.15-A-I-d
85.19-A
87.01-B
91.01
92.08-A, B, C
92.10-A, B
94.01-B-I-a
94.01-B-II-a-1
94.01-B-II-b-1
94.01-B-II-b-2
94.01-B-II-d
94.03-A-I
94.03-B-II-a-1-aa-alfa
94.03-B-II-a-1-bb-beta
94.03-B-II-b-2
94.03-B-II-d
97.02-A
98.07;

b) rimangno in vigore le note a piè pagina della tariffa riferite alle sottoelencate voci

03.01-A-I: nota (1)
03.02-B: nota (2)
03.03-A-I: nota (1)
03.03-B III: nota (1)
15.07-B I. b. 1: note (3), (4) e (5)
17.04-B: nota (6)
17.04-C I: nota (1)
19.08-A: note (2) e (3)
19.08-B: nota (4)
19.08-C: note (5), (6), (7) e (8)
20.06-B II. b.: note (3), (4) e (5)
22.09-C II.: nota (1)
37.07-B II c.: nota (2)
38.05-A: nota (2)
53.11-A: nota (2)
55.07: nota (1)
70.14-A: nota (1);

c) rimangono in vigore le discriminazioni statistiche a piè pagina della tariffa riferite alle sottoelencate voci

04.04-A-I-b
04.04-A-II-b

15.07-B-I-b-1-aa-alfa
15.07-B-I-b-1-aa-gamma-b
15.07-B-I-b-1-aa-epsilon
15.07-B-I-b-1-bb-alfa
19.07-B
19.08-A
29.38-B-I-b
44.23-A
44.23-B
51.01-B
53.11-A-II-b
53.11-A-II-c
55.07
55.09-A-I
55.09-A-II-b-1-aa-beta-b'
55.09-A-II-b-1-bb-alfa-b'-1'
55.09-A-II-b-1-bb-alfa-b'-2'
55.09-A-II-b-2-aa-beta
55.09-A-II-b-2-bb-beta
62.05-B-I
62.05-B-II
64.02-B
73.18-A
73.18-B-I-a
73.18-B-I-b
73.18-B-II
73.18-B-III
73.31-B-IV
73.38-A-II
73.38-B-I
73.38-B-II-b
73.38-C
73.40-B-IX-a-2
73.40-B-IX-c-2
84.19-B-II-a
84.59-E-I-c
84.59-E-X-b-5
85.19-A-II
87.01-B-I-a-1
87.01-B-I-a-2
92.10-A-VII
94.01-B-II-a-1
94.01-B-II-b-1
94.01-B-II-b-2
94.01-B-II-d
94.03-B-II-a-1-bb-beta
94.03-B-II-b-2
94.03-B-II-d
97.02-A-I-a
97.02-A-I-b-2
98.07;

d) al Capitolo 53 è aggiunta la seguente Nota Complementare:

« Si considerano come tessuti « Loden », ai sensi della voce 53.11-A-I, i tessuti ad armatura tela, di un peso per m² da 250 a 450 g. inclusi, follati, unicolori o con filati mescolati, marezzati e screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere dei peli grossolani o delle fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre si presentano distese o orientate nello stesso verso mediante trattamento alla superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe. ».

Art. 4.

Dal 1° marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e modificata come al precedente articolo 3, sono inseriti le voci, i numeri di statistica, i dazi e le note di cui alla annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze.

A piè pagina della stessa tariffa, sono inserite:

— in riferimento al richiamo (2) della voce 31.05-A-II-a-1-aa, la seguente nota

« (2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. ».

— in riferimento al richiamo (1) della voce 73.18-A-I, la seguente nota

« (1) Sono ammessi in questa sottovoce sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 74. — VILLA

TABELLA A

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
03.01	*A*) I) trote ed altri salmonidi:	
	a) coregone (Coregonus Fera)	10 %
	b) altri	16 %
03.02	*B*) affumicati:	
	I) aringhe	11 %
	II) altri	16 %
03.03	*A*) I) aragoste e gamberi di mare:	
	a) aragoste	25 %
	b) gamberi di mare	20 %
03.03	*B*) III) altri:	
	a) lumache, escluse quelle di mare	esenzione
	b) non nominati	8 %
04.04	Formaggi e latticini:	
	A) formaggio del tipo Emmenthal, in forme (mole), con almeno cinque mesi di maturazione, avente tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. (*a*) per 100 kg. (*b*)	20 %
	B) altri	23 %
06.04	*A*) freschi:	
	I) licheni delle renne	esenzione
	II) altri	12 %
06.04	*B*) semplicemente disseccati:	
	I) licheni delle renne	esenzione
	II) altri	10 %
08.06	*B*) I) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	a) pere da sidro, presentate alla rinfusa	10 % con una riscossione minima di 0,50 U.C. (*a*) per 100 kg. di peso netto
	b) altre	13 % con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg. di peso netto
08.08	*B*) mirtilli (neri e rossi):	
	I) rossi (airelles)	esenzione
	II) neri	9 %
12.03	*B*) altri:	
	I) semi da bosco.	esenzione

(*a*) U. C. = Unità di conto.
(*b*) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
12.03 (*segue*)	*B*) altri:	
	II) semi da foraggio:	
	a) Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi delle specie: fienarola di palude (Poa palustris), Spannocchina (Poa trivialis); Gramigna dei prati (Poa pratensis)	10 %
	b) Loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum), coda di topo (Phleum pratense); Gramigna fusaiola (Festuca rubra); Gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	8 %
	c) altri	5 %
	III) non nominati	10 %
15.04	*A*) II) altri	6 %
15.04	*C*) I) olio di balena	esenzione
15.07	*B*) I) *b*) 1) greggi (*a*):	
	aa) olio di palma	4 %
	bb) altri	5 %
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati	14 %
16.04	*B*) salmonidi	18 %
16.04	*C*) aringhe	22 %
16.04	*E*) altre:	
	I) tonni, sgombri e acciughe	25 %
	II) non nominate	20 %
17.04	*B*) gomme da masticare del genere « chewing-gum »	23 %
17.04	*C*) altri	27 %
18.06	*B*) altri	27 %
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta.	
	A) pane croccante detto « knäckebrot »	24 %
	B) altri	30 %
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A) prodotti della biscotteria:	
	I) non zuccherati	30 %
	II) zuccherati	35 %
	B) altri	40 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
20.06	*B*) II) *b*) di 1 kg. o meno	25 %
20.06	*B*) III) *b*) di meno di 5 kg..	23 %
22.09	*C*) II) Gin, Whisky:	
	a) gin.	1,20 U.C per grado e per hl (*a*) (*b*)
	b) whisky	1 U.C per grado e per hl (*a*) (*b*)
28.22	*A*) biossido di manganese	10 %
29.04	*B*) II) altri	15 %
29.19	*B*) tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroctilfosfato	14 %
29.25	*B*) III) altre ammidi cicliche:	
	a) dietilamminoaceto-2,6-xilidide	15 %
	b) altre	17 %
29.35	*K*) I) 1-fenil-2,3-dimetil-4-isopropil-5-pirazolone (isopropilanalgesina)	13 %
29.38	*B*) I) vitamina A, B_2, B_3, B_6,B_{12}, ed H:	
	a) vitamina A	7 %
	b) altre	9 %
30.03	*A*) II) *b*) non nominati	14 %
31.05	*A*) II) *a*) 1) con tenore in azoto superiore a 10 % in peso:	
	aa) nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % (*b*)	esenzione
	bb) altri	10 %
32.09	*A*) II) altri	17 %
37.07	*B*) II) c) di 34 mm. inclusi a 54 mm. esclusi	4 U. C. per 100 m.
38.05	*A*) greggio	esenzione

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
38.07	*B*) altri:	
	I) essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	5 %
	II) non nominati	7 %
38.09	*A*) catrami di legno	3 %
38.13	*B*) altre:	
	I) preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	7 %
	II) non nominate	9 %
38.19	*D*) solfonati di petrolio insolubili nell'acqua; acidi solfonici d'oli di scisti, tiofenici, e loro sali:	
	I) solfonati di oli di scisti e acidi solfonici di oli di scisti, per usi farmaceutici	11 %
	II) altri	14 %
39.01	*B*) I) *b*) in altre forme	16 %
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	15 %
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	14 %
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto	8 %
44.15	Legno impiallaciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:	
	A) legno impiallacciato e legno compensato, aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla	14 %
	B) altri	15 %
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:	
	A) casseforme per gettate di calcestruzzo	12 %
	B) altri	14 %
44.26	*A*) rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	7 %
44.28	*B*) altri:	
	I) rulli per persiane avvolgibili con o senza molle	13 %
	II) non nominati	14 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
46.01	*A*) di materiali vegetali non filati . . .	1 %
48.01	*C*) II) altri .	16 %
48.01	*E*) II) non nominati .	16 %
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	17 %
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	17 %
51.01	*B*) filati di fibre tessili artificiali:	
	I) filati con inclusione di bollicine d'aria . .	5 %
	II) altri .	15 %
53.07	*A*) contenenti almeno 85 % in peso, di lana	5 %
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	4 %
53.11	*A*) contenenti almeno 85 % in peso, di queste materie tessili:	
	I) tessuti detti « Loden » . .	14 %
	II) altri	16 %
54.05	Tessuti di lino o di ramiè	20 %
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	9 %
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza (*a*)	14 %
55.09	*A*) contenenti almeno 85 % in peso, di cotone .	16 %
58.01	*A*) di lana o di peli fini .	32 %
58.05	*A*) II) altri	17 %
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi . .	15 %
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati . .	12 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
59.17	*B*) II) di altre materie tessili	15 %
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:	
	A) striscie per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm. inclusi a 102 mm. inclusi, costituiti da due striscie incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui, la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	16 %
	B) altri	21 %
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:	
	A) calzature con tomaia di cuoio naturale:	
	I) stivaletti e stivali, comuni, non foderati, con tomaia di cuoio di bue, di vacca o di cavallo, di colore naturale o lucidato	18 %
	II) altre	19 %
	B) non nominate	20 %
65.01	*A*) di feltro di peli o di lana e peli	12 %
65.02	*A*) di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	5 %
68.13	*B*) I) quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali	19 %
68.13	*B*) II) *a*) tessuti	15 %
68.13	*B*) II) *b*) 2) altri	12 %
68.13	*B*) III) altri	16 %
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	17 %
68.15	*A*) fogli o lamine di mica	5 %
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati nè compresi altrove	12 %
69.02	*A*) magnesiaci o contenenti dolomia o cromite	8 % con una riscossione minima di 1,10 U. C. (*a*) per 100 kg. di peso lordo
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati nè smaltati	16 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:	
	A) oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:	
	I) vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	20 %
	II) altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	18 %
	B) altri	20 %
70.19	*A*) I) *b*) altre	23 %
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:	
	A) diritti ed a pareti di spessore uniforme:	
	I) greggi, senza saldature, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (*a*)	12 %
	II) altri:	
	a) di lunghezza massima di 4,50 m., di acciaio legato contenente in peso da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno	12 %
	b) non nominati	14 %
	B) altri	14 %
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	15 %
73.31	*B*) altri:	
	I) chiodi da mascalcia	13 %
	II) non nominati	16 %
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
	A) acquai e lavabi di acciaio inossidabile	15 %
	B) altri	17 %
73.40	*B*) altri:	
	I) nastri trasportatori di acciaio, senza fine, senza parti di altre materie	15 %
	II) non nominati	18 %
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:	
	A) fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	13 %
	B) altri	15 %

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce sul ordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
82.02	*A*) seghe a mano montate	13 %
82.02	*B*) II) altre	15 %
82.03	*A*) lime e raspe	12 %
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo: incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati	15 %
83.07	*B*) altri:	
	I) apparecchi per illuminazione del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti	14 %
	II) non nominati	18 %
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separati dalle loro caldaie	12 %
84.06	*C*) II) *a*) di 10.000 kg. o meno	15 %
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, presentati isolatamente	13 %
84.18	*D*) I) *b*) idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedenti i 6 kg.	16 %
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire e asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:	
	A) macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	16 %
	B) altri:	
	I) macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare le bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande	12 %
	II) non nominati	13 %
84.22	*C*) altri	13 %
84.23	*A*) II) *b*) non nominati:	
	1) macchine per rincalzare la massicciata sotto le traverse di strade ferrate	12 %
	2) altri	14 %

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie.	12 %
84.37	*B*) telai per maglieria	12 %
84.40	*B*) I) a funzionamento elettrico	16 %
84.54	*B*) altri	14 %
84.55	*C*) altri	13 %
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:	
	A) macchine ed apparecchi per mescolare od impastare	12 %
	B) altri	13 %
84.59	*E*) altri:	
	I) macchine ed apparecchi per l'industria del tabacco, quali: macchine per scostolare o per trinciare le foglie di tabacco e macchine per la fabbricazione dei sigari e sigarette, con o senza dispositivo d'impacchettamento incorporato	14 %
	II) non nominati	15 %
85.04	*B*) altri	15 %
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	18 %
85.15	*A*) I) apparecchi trasmittenti	15 %
85.19	*A*) apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici:	
	I) apparecchi di comando	14 %
	II) altri	14 %
87.01	*B*) altri trattori:	
	I) trattori agricoli a ruote (*a*)	18 %
	II) altri	20 %
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	15 %

(*a*) Sono [illegible] in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	13 % con una riscossione minima di 0,50 U. C. (a) e una riscossione massima di 1,50 U. C. (a) per pezzo
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):	
	A) scatole musicali	12 %
	B) altri	14 %
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:	
	A) meccanismi per scatole musicali	8 %
	B) altri	18 %
93.04	*A*) fucili e carabine da caccia e da tiro	16 %
94.01	*B*) altri	17 %
94.03	Altri mobili e loro parti	17 %
97.02	*A*) bambole (vestite o non)	21 %
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano	14%

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

TABELLA B

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.01		A. I. trote ed altri salmonidi:			
		a. coregone (Coregonus Fera):			
	04	1. *avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	25	esenzione	3
	05	2. *altri*	25	6,30	10
		b. altri:			
	01	1. *avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	25	esenzione	4,80
	02	2. *trota e trotella (Salmo fario, Salmo irideus) salmone (Salmo solar), lavareto (Coregonus lavaretus)*	25	10	11,80
	03	3. *salmone fresco, anche congelato, destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato* (1)	25	esenzione	4,80
	06	4. *persico*	25	6.30	11,10
	07	5. *altri salmonidi*	25	12,60	16
03.02		B. affumicati:			
		I. aringhe:			
	64	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	35	18.90	22,20
	67	b. *in altri imballaggi*	10	2,80	6,10 (2)
		II. altri:			
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	62	1. *salmone*	30	7	11,80
	63	2. *« Kipper snacks » e sgombri*	35	15,40	20,20
	66	3. *altri*	35	18,90	23,70
		b. *in altri imballaggi:*			
	68	1. *merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà*	15	esenzione	4,80
	69	2. *salacche e salacchini*	10	3,50	8,30
	70	3. *salmone*	30	7	11,80
	73	4. *altri*	30	12,60	16
03 03		A. crostacei:			
		I. aragoste e gamberi di mare:			
		a. aragoste:			
	01	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	20,10
		2. *in altri imballaggi:*			
	02	aa. *fresche, ovunque catturate da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	25	esenzione	esenzione

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03 03 (segue)		A. crostacei:			
		I. aragoste e gamberi di mare:			
		a. aragoste:			
		2. *in altri imballaggi:*			
	03	bb. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	20,10
	04	cc. *altre*	25	11,20	18,70
		b. gamberi di mare:			
	05	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	20
		2. *in altri imballaggi:*			
	06	aa. *freschi, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	25	esenzione	esenzione
	50	bb. *farine e polveri atte all'alimentazione umana*	30	12,60	20
	52	cc. *altri*	25	11,20	17,20
03.03		B. III. altri:			
		a. lumache, escluse quelle di mare:			
	54	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	12,60
		2. *in altri imballaggi:*			
	56	aa. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	12,60
	58	bb. *altri*	10	6,30	6,30
		b. non nominati:			
		1. *di mare:*			
	38	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	15
		bb. *in altri imballaggi:*			
	39	α. *freschi, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	15	esenzione	esenzione
	40	β. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	15
	43	γ. *altri*	15	8,40	10,80
		2. *altri:*			
	44	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	15
		bb. *in altri imballaggi:*			
	45	α. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	15
	48	β. *altri*	10	6,30	8

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., O.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., O.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
04.04	26	A. formaggio del tipo Emmenthal, in forme (mole), con almeno cinque mesi di maturazione, avente tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg. (3)	25	7	13
		B. altri:			
		I. *formaggi:*			
		a. *a pasta molle:*			
	01	1. *Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de moine.*	20	7	13,90
	***	2. *altri*	20	14	23
		b. *a pasta semidura o dura:*			
	05	1. *Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al meliloto di Glaris*	25	7	13,90
	****	2. *altri*	25	17,50	23
		c. *fusi:*			
	13	1. *in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema*	25	7,70	14,60
	16	2. *altri*	25	17,50	23
		II. *latticini:*			
	17	a. *ricotta fresca*	25	11,70	19,50
		b. *altri, compresa la ricotta salata:*			
	20	1. *a pasta molle*	20	14	23
	23	2. *a pasta semidura*	25	17,50	23
06.04		A. freschi:			
	01	I. licheni delle renne	1	6,30	6,30
	04	II. altri	10	6,30	9,90
06.0		B. semplicemente disseccati:			
	02	I. licheni delle renne	15	8,40	8,40
	03	II. altri	15	8,40	11,40
08.06		B. I. dal 1° agosto al 31 dicembre			
	12	a. pere da sidro, presentate alla rinfusa	10	6,30	10 con una riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg. di peso netto
	08	b. altre	10	6,30	10,20 con una riscossione minima di 1,57 U.C. per 100 kg. di peso netto

(3) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.08		B. mirtilli (neri e rossi):			
	03	I. rossi (airelles)	10	6,30	6,30
	04	II. neri	10	6,30	9
12.03		B. altri:			
	10	I. semi da bosco	esenzione	esenzione	esenzione
		II. semi da foraggio:			
	06	a. Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi delle specie: fienarola di palude (Poa palustris), Spannocchina (Poa trivialis); Gramigna dei prati (Poa pratensis)	esenzione	esenzione	3
	07	b. Loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum), coda di topo (Phleum pratense); Gramigna fusaiola (Festuca rubra); Gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	esenzione	esenzione	2,40
	**** ***	c. altri	esenzione	esenzione	1,50
	11	III. non nominati	esenzione	esenzione	3
15.04	04	A. II. altri	5	2,80	4,60
15.04		C. I. olio di balena:			
	06	a. *di fegato*	5	2,80	2,80
	07	b. *altro*	esenzione	esenzione	esenzione
15.07		B. I. b. 1. greggi (3):			
	030	aa. olio di palma	esenzione	esenzione	1,20
		bb. altri:			
		α. *di semi:*			
	*	a′. *di soia, di girasole, di granturco, di cotone*	35	4,20	5,70
	014	b′. *di colza e di ravizzone*	30	4,20	5,70
		c′. *di illipè e di palmisti:*			
	015	1′. *di palmisti destinato alla produzione dell'alcole laurilico, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 20.000 (4) (5)	10	esenzione	1,50
	**	2′. *altri*	10	4,20	5,70
	020	d′. *di stillingia e di perilla*	6	4,20	5,70
	***	e′. *altri*	25	4,20	5,70

**** *** { 03 semi di lupini
04 » trifoglio
05 » erba medica
06 — altri }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.07 (segue)		B. I. b. 1. bb. altri:			
		β. *di altra specie:*			
	* T	a'. *di oliva*	30	14	15,50
	031	b' *di cocco*	10	7	8,50
	032	c' *di sevo vegetale.*	esenzione	esenzione	1,50
	034	d'. *altri*	25	12,60	14,10
16.04		B. salmonidi:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	03	a. *salmone*	30	7	12,40
	06	b. *altri*	35	18,90	24,30
	07	II. *in altri recipienti*	40	18,90	24,30
		C. aringhe:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	08	a. *preparate e conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine*	45	21	27,60
	09	b. *spratto-sardine* (*brisling sardines*) *e aringo-sardine* (*herring sardines*)	45	21	27,60
	10	c. *Kipper snacks*	35	15,40	22
	11	d. *aringhe affumicate, conservate nell'olio dello stesso pesce o in salsa di pomodori*	35	14	22
	14	e. *altre*	35	18,90	25,50
	15	II. *in altri recipienti*	40	18,90	25,50
16.04		E. altre:			
		1. tonni, sgombri e acciughe:			
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	18	1. *sgombri e acciughe preparati conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine*	45	21	28,50
	19	2. *tonni*	40	18,90	25
	20	3. *sgombri*	35	15,40	25
	23	4. *di altra specie*	35	18,90	25
	24	b. *in altri imballaggi*	40	18,90	25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
16.04 (segue)		E. altre:			
		II. non nominate:			
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	25	1. *pesci non nominati né compresi altrove preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine*	45	21	27
	28	2. *di altra specie*	35	18,90	24,90
	30	b. *in altri imballaggi*	40	18,90	24,90
17.04	02	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » (6)	30	16,20	23
		C. altri:			
	03	I. *contenenti burro di cacao* (1)	50	18	27
18.06	04	B. I. b. *altra*	50	18	27
18.06	08	B. III. a. *con zuccheri in misura superiore a* 50 *per cento*	50	18	27
18.06	09	B. III. b. 1. *contenenti cacao in misura superiore a* 20 *per cento*	50	18	27
18.06	11	B. III. c. 1. *contenenti cacao in misura superiore a* 20 *per cento*	50	18	27
19.07	04	A. pane croccante detto « knäckebrot »	30	10,80	19,80
		B. altri:			
	01	I. *pane per uso dietetico, pane di glutini, grissini, fette biscottate e simili*	30	10,80	19,80
	*	II. *altri*	50	16,20	27
19.08		A. prodotti della biscotteria (5) (6) (7) (8):			
	09	I. non zuccherati	40	13,20	24,40
	12	II. zuccherati	40	13,20	25
		B. altri:			
	**	I. *prodotti della panetteria fine* (2) (3)	40	13,20	25
	05	II. *prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri* (4)	40	13,20	25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
20.06		B. II. b. di 1 kg. o meno:			
		1. *polpa di tamarindo:*			
	13	aa. *non depurata* (3)	esenzione	esenzione	7,50
	14	bb. *depurata* (4)	5	2,80	10,30
	15	2. *polpa di cassia* (5)	5	2,80	10,30
	16	3. *piante e parti di piante, commestibili, conservate allo sciroppo*	25	11,20	18,70
	19	4. *di altra specie*	30	11,20	18,70
20.06	29	B. III. b. di meno di 5 kg.	40	15,40	23
22.09		C. II. Gin, Whisky:			
		a. gin:			
	13	1. *in bottiglie superiori a ½ litro, ma non eccedenti il litro*	90	27	0,744 U.C. per grado e per hl (1)
	14	2. *altro*	90	54	1,345 U.C. per grado e per hl (1)
		b. whisky:			
	15	1. *in fusti e damigiane*	60	21	0,941 U.C. per grado e per hl
	16	2. *in bottiglie superiori a ½ litro, ma non eccedenti il litro*	60	21	0,941 U.C. per grado e per hl (1)
	17	3. *altro*	60	36	1,37 U.C. per grado e per hl (1)
29.04	29	B. II. d. *altri*	25	9,60	15
29.25		B. III. altre ammidi cicliche:			
	26	a. dietilamminoaceto-2,6-xilidide	30	13,20	19,40
		b. altre:			
	22	1. *acetanilide, metil e etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide e loro sali*	30	13,20	19,40
	23	2. *acetilparafenetidina*	40	16,20	22,90
	24	3. *arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici*	30	12	18
	25	4. *bromuro di dimetilcarbammato di metaossifeniltrimetilammonio*	30	6	11,10
	28	5. *altre*	30	13,20	19,40
29.38		B. vitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa:			
		I. vitamina A, B_2, B_3, B_6, B_{12}, ed H:			
	12	a. vitamina A	20	7,80	11,20
	*	b. altre	10	5,40	9

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
30.03	22	A. II. b. 7. *a base di alcaloidi o eterosidi, o loro derivati*	25	9	14
30.03	23	A. II. b. 8. *a base di prodotti opoterapici, vitaminici od ormonici*	25	9	14
31.05		A. II. a. 1. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso:			
	04	aa. nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 per cento (2)	20	6	7
	05	bb. altri	20	6	10
32.09	02	A. II. a. *pigmenti macinati all'olio*	35	10,80	17
37.07		B. II. c. di 34 mm. inclusi a 54 mm. esclusi:			
		1. *educative o scientifiche:*			
	16	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno escluse le code*	esenzione	esenzione	0,96 U. C. per 100 m.
	17	bb. *altre*	L. 10 al metro	L. 5,40 al metro	1,77 U. C. per 100 m.
		2. *da spettacolo:*			
	18	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno escluse le code*	esenzione	esenzione	0,96 U. C. per 100 m.
	19	bb. *non doppiate e senza sottotitoli, destinate ad essere proiettate nella lingua originale* (2)	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	3,20 U. C. per 100 m.
	20	cc. *altre*	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	4,18 U. C. per 100 m.
38.05	01	A. greggio	10	4,20 (2)	4,90 (2)
38.07		B. altri:			
	03	I. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	10	5,40	7,80
	05	II. non nominati	10	5,40	7,90
38.09	01	A. catrami di legno	esenzione	esenzione	0,90
38.13		B. altre:			
	02	I. preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	20	7,80	11,20
	04	II. altre	20	7,80	11,20

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19		D. solfonati di petrolio insolubili nell'acqua; acidi solfonici d'oli di scisti, tiofenici, e loro sali:			
	13	I. solfonati di oli di scisti e acidi solfonici di oli di scisti, per usi farmaceutici	25	9,60	14
	10	II. altri	20	7,80	13
40.09	05	B. *altri*	25	10,80	17,10
44.15		Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:			
	01	A. legno impiallacciato e legno compensato, aventi almeno una delle facce di legno di pino di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla	30	10,80	16,20
	04	B. altro	30	10,80	16,20
44.23	07	A. casseforme per gettate di calcestruzzo	25	9,60	14
		B. altri:			
	*	I. *persiane avvolgibili; pannelli per pavimenti, anche impiallacciati, intarsiati, commisti con altre materie o altrimenti lavorati*	30	10,80	15,90
	**	II. *non nominati*	25	9,60	14
44.28		B. altri:			
	12	I. rulli per persiane avvolgibili con o senza molle	25	9,60	14
		II. non nominati:			
		a. *dorati, platinati o argentati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	02	1. *placcati o ricoperti di argento o di oro*	20	12	17,30
	03	2. *placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino*	10	6	11,20
	04	b. *torniti*	30	10,80	15,90
		c. *di altra specie:*			
		1. *bauli, valigie, cassette da viaggio e simili:*			
	05	aa. *foderati di carta o di tessuto o con ornati di metallo*	25	9,60	14
	08	bb. *altri*	20	7,80	13
	09	2. *lavori di conglomerati di legno o di prodotti vegetali diversi, di segatura o di trucioli di legno, anche commisti con altre materie*	35	12,60	18
	10	3. *graticci per chiusure*	20	7,80	13
		d. *non nominati:*			
	11	1. *tavolette o bacchette per matite, di legno di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens, anche tagliate a misura, o ingrassate, arrotondate, colorite*	10	6	11,20
	14	2. *altri*	25	9,60	14

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
46.01		A. di materiali vegetali non filati:			
		I. *non riuniti in strisce:*			
	01	a. *greggi o intrecciati a colori misti (chinès)*	10	5,40	6,60
	02	b. *imbianchiti o tinti*	15	7,20	8,70
		II. *riuniti in strisce:*			
	03	a. *greggi o intrecciati a colori misti (chinès)*	16	6,50	10,10
	04	b. *imbianchiti o tinti*	16	8,40	10,10
48.01		C. II. altri:			
	04	a. *cartoni Kraft*	28	10,20	16
	05	b. *carta Kraft*	28	10,80	16
48.01	08	E. II. a. 1. *di paglia, anche tinta in pasta ad un solo colore*	20	7,80	13,90
48.01	12	E. II. b. 1. *di paglia*	20	7,80	13,90
48.01	16	E. II. c. *carta-feltro e cartoni-feltro, compresi quelli così detti lanosi*	20	7,80	13,90
48.01	21	E. II. d. 3. *altri*	25	10,80	16
48.01	24	E. II. f. *ovatta di cellulosa*	28	10,20	16
48.01	30	E. II. h. 2. bb. *altra*	25	10,80	16
48.01		E. II. h. 3. *carta pesante g. 30 o meno per metro quadrato:*			
	31	aa. *per condensatori*	30	10,80	16
	34	bb. *altra*	28	10,20	16
48.03	02	B. *imitazioni della pergamena vegetale ottenuta con procedimenti chimici analoghi a quelli dell'acido solforico*	28	10,80	17
48.03	03	C. *carta pergamena, carta detta «cristallo», e simili.*	25	10,80	17
51.01		**B. filati di fibre tessili artificiali:**			
	47	**I. filati con inclusione di bollicine d'aria**	25	9,60	12,70
	[illegible]	**II. altri**	25	9,60	16

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
53.11		A. contenenti almeno 85 % in peso, di queste materie tessili:			
		I. tessuti detti « Loden »:			
	02	a. *nei limiti di un contingente annuo di quintali* 200 (2)	26	9	14
	10	b. *altri*	26	10,80	16
		II. altri:			
	01	a. *per coperte*	25	10,80	16
		b. *per altri usi:*			
	*****	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16
	******	2. *altri*	26	10,80	16
54.05	04	B. I. *greggi*	35	13,20	20
54.05	08	B. II. b. 1. *fino a 26 fili semplici*	35	13,20	20
54.05	16	B. III. b. *operati*	35	13,20	20
54.05	19	B. IV. *stampati*	35	13,20	20
55.07	****	Tessuti di cotone a punto di garza (1)	25	9	14
55.09	******	A. I. *per coperte*	25	10,80	16
55.09	16	A. II. b. 1. aa. α. b'. *di altra specie*	20	10,80	16
55.09	**	A. II. b. 1. aa. β. b'. *altri*	20	10,80	16
55.09	28	A. II. b. 1. aa. γ. b'. *altri*	30	10,80	16

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09 (segue)	****	A. II. b. 1. bb. α. b′ *altri*: 1′. *pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	10,80	16
	*****	2′ *di altra specie*	30	10,80	16
55.09	46	A. II. b. 1. bb. β. b′ *altri*	30	10,80	16
55.09	*******	A. II. b. 2. aa. β. *altri*	25	10,80	16
55.09	**	A. II. b. 2. bb. β. *altri*	30	10,80	16
55.09	64	A. II. b. 3. bb. altri	25	10,80	16
58.05	13	A. II. a. 1. *senza seta nè cascami di seta, nè fibre sintetiche*	20	7,80	14,20
59.17	09	B. II. c. *di altra specie*	25	9,60	15
62.05	15	A. strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm. inclusi a 102 mm. inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuto di cotone o di materie tessili artificiali, di cui, la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	25	12	18,80
		B. altri:			
	01	I. *fatti anche parzialmente di tulli o guipures, o con pizzi, ricami, applicazioni, lavori a giorno od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	14	22,50
		II. *di altra specie*:			
	*	a. *modelli di vestiti*	20	7,80	14,20
	**	b. *non nominati*	25	12	20
64.02		A. calzature con tomaia di cuoio naturale:			
		I. stivaletti e stivali, comuni, non foderati, con tomaia di cuoio di bue, di vacca o di cavallo, di colore naturale o lucidato:			
	*	a. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		b. *non nominate*:			
	30	1. *con suole di pelle o di cuoio*	33	10,80	18
	31	2. *con suole di gomma*	45	10,80	18
	32	3. *con suole di materia plastica artificiale*	30	10,80	18

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.02 (*segue*)		A. calzature con tomaia di cuoio naturale:			
		II. altre:			
		a. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7:*			
	01	1. *con suole esterne di cuoio o di materia plastica artificiale*	40	15	22,30
	02	2. *con suole esterne di gomma*	35	13,80	20
	**	b. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		c. *non nominate:*			
		1. *con suole di pelle o di cuoio:*			
	39	aa. *sandali*	28	10,20	17
	40	bb. *di altra specie*	33	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	41	2. *con suole di gomma*	45	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	42	3. *con suole di materia plastica artificiale*	30	10,80	18
		B. non nominate:			
		I. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7:*			
	45	a. *con suole esterne di cuoio o di materia plastica artificiale*	40	15	22,30
	46	b. *con suole esterne di gomma*	35	13,80	20
	***	II. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		III. *altre:*			
		a. *con suole di pelle o di cuoio:*			
		1. *con tomaia di pelle o di cuoio artificiali o ricostituiti:*			
		aa. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto:*			
	07	α. *sandali*	28	10,20	17
	10	β. *di altra specie*	33	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	13	bb. *altre*	33	10,80	18
		2. *con tomaia di qualsiasi altra materia:*			
	14	aa. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	25	9,60	16
	17	bb. *di altra specie*	30	10,80	18

** { 04 - da tennis; 05 - altre

*** { 47 - da tennis; 50 - altre

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.02 (*segue*)		B. non nominate:			
		III. *altre:*			
		b. *con suole di gomma e tomaia di qualsiasi materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali:*			
	20	1. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	45	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	23	2. *di altra specie*	45	10,80	18
		C. *con suole di materia plastica artificiale:*			
	26	1. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri, ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo*	25	9,60	16
	29	2. *con tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali.*	30	10,80	18
65.01	01	A. di feltro di peli o di lana e peli	18	7,80	12
65.02	01	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate.	10	5,40	7,80
68.13	05	B. II. a. tessuti	35	9,60	15
68.13	11	B. III. a. 1. *misti con gomma*	30	10,80	16
68.14	00	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	30	10,80	17
68.15		A. fogli o lamine di mica:			
		I. *lamine:*			
	01 T	a. *semplicemente rifilate*	5	esenzione	1,50
	02	b. *tagliate in forma regolare o predisposte per un uso determinato*	20	7,80	10,60
		II. *fogli formati da lamine agglomerate con adesivi:*			
	03	a. *semplicemente rifilate*	20	1,80	3,60
	06	b. *altri*	20	5,40	7,80

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.07	04	A. II. *altri*	20	7,80	13,90
69.07	05	B. I. *piastrelle di colore rosso o rosso bruno*	20	7,80	13,90
69.07	10	C. *di maiolica*	30	10,80	16
70.14		A. oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:			
	06	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	20	7,80	13,90
		II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.):			
	02	a. *vetri bianchi per fari di automobili, destinati all'industria automobilistica* (1)	45	13,20	20
	03	b. *altri*	45	15	22,30
		B. altri:			
	01	I. *per illuminazione*	35	13,20	20
	07	II. *per segnalazione (catadiottrici, catarifrangenti, ecc.)*	40	13,20	20
		III. *per ottica comune:*			
	08	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	55	18,60	26,50
	09	b. *di cristallo*	55	13,20	20
73.18		A. diritti ed a pareti di spessore uniforme:			
		I. greggi, senza saldature, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1):			
	76	a. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	35	7,80	12
		b. *di acciaio legato:*			
		1. *inossidabile:*			
	77	aa. *contenente fino a 17 % di cromo*	30	12	17,30
	78	bb. *contenente più di 17 % di cromo*	30	10,80	15,90
	79	2. *rapido*	22	10,80	15,90
	82	3. *altro*	35	7,80	12
		II. altri:			
	85	a. di lunghezza massima di 4,50 m., di acciaio legato contenente in peso da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno	35	7,80	12

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.18 (segue)		A. II.:			
		b. non nominati:			
	*	1. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	35	7,80	13
		2. *di acciaio legato*:			
		aa. *inossidabile:*			
	**	α. *contenente fino a 17 % di cromo*	30	12	17,30
	***	β. *contenente più di 17 % di cromo*	30	10,80	15,90
	****	bb. *rapido*	22	10,80	15,90
	*****	cc. *altro*	35	7,80	13
		B. altri:			
	**** ****	I. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	35	7,80	13
		II. *di acciaio legato:*			
		a. *inossidabile*:			
	***** ****	1. *contenente fino a 17 % di cromo*	30	12	17,30
	***** *****	2. *contenente più di 17 % di cromo*	30	10,80	15,90
	****** *****	b. *rapido*	22	10,80	15,90
	****** ******	c. *altro*	35	7,80	13
73.31		B. altri:			
	05	I. chiodi da mascalcia	35	10,80	16
		II. non nominati:			
	04	a. *puntine da disegno*	40	13,20	19,20
	10	b. *chiodi di filo di ferro o di acciaio da scarpe.*	35	12	17,80
	*	c. *di altra specie*	35	12,60	18,50
73.38	13	A. acquai e lavabi di acciaio inossidabile	25	6,60	11,80
		B. altri:			
		I. *di ghisa:*			
	01	a. *vasche da bagno smaltate*	30	15	21,50
	*****	b. *altri*	30	10,80	17
		II. *di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:*			
	*** ***	a. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	35	12,60	18,70
	**** ***	b. *di acciaio legato*	25	9,60	16
	***** ***	III. *altri*	35	12,60	18,70

******** { 02 — sbozzi di tubi; 03 — tubi senza saldatura: greggi; 06 — tubi senza saldatura: lavorati; 09 — altri: greggi; 14 — altri: lavorati

********* { 17 — sbozzi di tubi; 18 — tubi senza saldatura: greggi; 21 — tubi senza saldatura: lavorati; 24 — altri: greggi; 29 — altri: lavorati

********** { 32 — sbozzi di tubi; 33 — tubi senza saldatura: greggi; 36 — tubi senza saldatura: lavorati; 39 — altri: greggi; 44 — altri: lavorati

*********** { 47 — sbozzi di tubi; 48 — tubi senza saldatura: greggi; 51 — tubi senza saldatura: lavorati; 54 — altri: greggi; 59 — altri: lavorati

************ { 62 — sbozzi di tubi; 63 — tubi senza saldatura: greggi; 66 — tubi senza saldatura: lavorati; 69 — altri: greggi; 74 — altri: lavorati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % — Tariffa comune	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.40		B. altri:			
	54	I. nastri trasportatori di acciaio, senza fine, senza parti di altre materie	35	10,80	17,10
		II. non nominati:			
	14	a. *sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Cap. 84*	45	15	21,80
	17	b. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	25	10,80	18
	20	c. *cofanetti per macchine da cucire*	35	10,80	18
	23	d. *misure di capacità*	25	9,60	16
	26	e. *netta-pipe e simili*	25	9,60	16
	29	f. *dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per camminiere e simili)*	35	13,20	19,70
	32	g. *ganci per sollevamento*	35	12,60	19
	35	h. *ferri per ferrare gli animali*	35	12,60	19
		ij. *altri:*			
		1. *di fili, corde, tele, griglie, reti, barre, verghe:*			
	38	aa. *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre o da fili tirati, pesanti, ciascuno, meno di gr. 25*	35	9,60	16
	****	bb. *di altra specie*	35	12,60	[illegible]
		2. *di lamiere, di nastri o di tubi:*			
	47	aa. *di acciai rapidi*	22	10,80	18
	50	bb. *di acciai inossidabili*	30	10,80	18
	55	cc. *di altri acciai*	35	10,80	18
		3. *di altra specie:*			
	58	aa. *commisti con altre materie, placcati con altri metalli comuni, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.*	35	12,60	19
	*****	bb. *non nominati*	30	10,80	18
74.17	01	A. fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	30	9	13
	04	B. altri	30	10,80	16,20
83.07		B. altri:			
		I. apparecchi per illuminazione del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti:			
	07	a. *lampade ad incandescenza*	35	9	14
	02	b. *altre*	35	10,80	16,80
		II. non nominati:			
	03	a. *elettrici, per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	60	9	15
	10	b. *di altra specie*	35	12,60	19

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.18	06	D. I. b. 1. *apparecchi*	35	10,80	16
84.19		B. altri:			
		I. macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare le bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande:			
		a. *per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; apparecchi per gassificare le bevande:*			
	*	1. *per liquidi*	35	10,80	15,70
	09	2. *di altra specie*	35	12,60	17,80
	10	b. *per impacchettare e imballare le merci*	35	12,60	17,80
		II. non nominati:			
	04	a. *macchine ed apparecchi per pulire (lavare, risciacquare, spazzolare, ecc.) e asciugare le bottiglie ed altri recipienti*	40	10,80	15,70
	11	b. *macchine ed apparecchi per lavare il vasellame a funzionamento non elettrico*	40	10,80	15,70
84.23		A. II. b. non nominati:			
	28	1. macchine per rincalzare la massicciata sotto le traverse di strade ferrate	35	18	24,30
		2. altri:			
	21 (n.)	aa. *rulli compressori (esclusi quelli delle voci nn.* 84.09 e 84.24)	30	9	14
	22	bb. *escavatori per miniere*	35	15	20,80
		cc. *pale meccaniche:*			
	23	α. *azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a* 30 *CV ciascuno*	35	9	14
	26	β. *altre*	35	15	20,80
	29	dd. *altri*	35	18	24,30
	32	ee. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70
84.37		B. I. *rettilinei:*			
	06	a. *tipo «Cotton» e simili, funzionanti con aghi a becco*	30	12	12
	09	b. *funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo «Cotton», per maglie a catena; telai milanesi, telai «Rachel», ed altri telai a maglia indemagliabile*	25	10,80	12

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.37 (*segue*)		B. I. rettilinei:			
		c. *ad aghi articolati:*			
	10	1. *a mano*	30	12	12
		2. *a motore:*			
	11	aa. *del peso unitario superiore a 2 quintali.*	30	9	12
	12	bb. *del peso unitario fino a 2 quintali*	30	12	12
84.37		B. II. *circolari:*			
	13	a. *funzionanti con aghi a becco*	30	12	12
		b. *funzionanti con aghi di altro tipo:*			
	14	1. *con cilindro avente un diametro inferiore a cm.* 20	30	12	12
	15	2. *con cilindro avente un diametro di più di cm.* 20 *ma non superiore a cm.* 60	30	12	12
	16	3. *con cilindro avente un diametro superiore a cm.* 60	30	10,80	12
84.54	13	B. VI. *non nominati*	25	9,60	14
84.56		A. macchine ed apparecchi per mescolare od impastare			
	01	I. *il cemento, la calce e il gesso; loro parti e pezzi staccati*	35	13,20	18,50
	12	II. *il calcestruzzo; loro parti e pezzi staccati*	35	12,60	17,80
	11	III. *altre materie minerali solide; loro parti e pezzi staccati*	35	10,80	15,70
		B. altri:			
	04	I. *per cernere, vagliare, frantumare, macinare il cemento, la calce e il gesso*	35	13,20	18,50
	05	II. *per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare o polverizzare materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso.*	35	10,80	15,70
	15	III. *per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta*	35	10,80	15,70
	16	IV. *formatrici in sabbia per fonderia*	35	10,80	15,70
		V. *parti e pezzi staccati:*			
	18	a. *cilindri*	35	13,80	19,20
		b. *altri:*			
	21	1. *di macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, frantumare, macinare il cemento, la calce e il gesso*	35	13,20	18,50
	24	2. *di macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare o polverizzare, materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso.*	35	10,80	15,70
	36	3. *di altre macchine ed apparecchi*	40	13,20	18,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.59		E. altri:			
		I. macchine ed apparecchi per l'industria del tabacco, quali: macchine per scostolare o per trinciare le foglie di tabacco e macchine per la fabbricazione dei sigari e sigarette, con o senza dispositivo d'impacchettamento incorporato:			
	41	a. *macchine ed apparecchi completi*	35	12,60	18,30
		b. *parti e pezzi staccati:*			
	50	1. *cilindri*	35	13,80	19,70
	51	2. *altri*	40	13,20	19
		II non nominati:			
		a. *presse:*			
	26	1. *per foggiare a stampo e per ricalcare materie plastiche*	35	12	17,60
	27	2. *automatiche di stampaggio a caldo per materie plastiche*	35	9	15
	*	3. *altre*	35	12,60	18,30
	32	b. *ingrassatori ed oleatori automatici*	35	13,80	19,70
	33	c. *per montare le placche e le guarniture di carde (scardassi)*	25	9,60	15
	34	d. *gruppi umidificatori disumidificatori e simili, comprendenti in una custodia comune, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare l'umidità*	40	10,80	16,20
	35	e. *per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative (esclusi quelli della voce n.* 84.17)	35	12,60	18,30
	36	f. *per mettere gli occhielli su carta o cartone* ...	35	12,60	18,30
	37	g. *per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso*	35	13,20	19
	38	h. *lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico (escluse quelle della voce numero* 85.06)	80	21	28,10
		ij. *altri:*			
	39	1. *macchine per avvolgere indotti*	35	10,80	16,20
	40	2. *macchine automatiche per la fabbricazione dell'aceto*	35	10,80	16,20
	43	3. *d'altra specie*	35	12,60	18,30
		l. *parti e pezzi staccati:*			
	44	1. *cilindri*	35	13,80	19,70
		2. *altri:*			
	45	aa. *di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative*	35	12,60	18,30
	46	bb. *di macchine, apparecchi e congegni meccanici per mettere gli occhielli su carta o cartone*	35	12,60	18,30
	47	cc. *di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso*	35	13,20	19

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.59 (segue)		E. II. l. 2. *altri:*			
	48	dd. *di lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico*	80	22,80	30,20
	*	ee. *di altre macchine, apparecchi e congegni meccanici*	40	13,20	19
85.06	11	B. II. b. *parti e pezzi staccati*	35	12,60	18
85.06	15	C. II. *del peso superiore a kg. 15*	35	12,60	18
85.15	03 (a.)	A. I. c. *pesanti più di 70 fino a kg. 300*	30	10,80	17,10
85.15	04 (a.)	A. I. d. *pesanti più di kg. 300*	20	10,80	17,10
85.19		A. apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:			
		I. apparecchi di comando			
		a. *relè:*			
	01	1. *apparecchi*	30	9	14
	04	2. *parti e pezzi staccati*	30	9	14
		b. *apparecchi per l'interruzione ed il sezionamento; loro parti e pezzi staccati:*			
	05	1. *di porcellana*	45	9	14
	08	2. *di altro materiale isolante*	40	9	14
		3. *altri:*			
		aa. *non automatici, pesanti per pezzo:*			
	11	α. *fino a kg. 1*	40	9	14
	12	β. *più di kg. 1*	35	9	14
		bb. *automatici, pesanti per pezzo:*			
	15	α. *fino a kg. 1*	40	9	14
	16	β. *più di kg. 1*	35	9	14
	***	II. altri	35	9	14
87.01		B. altri trattori:			
		I. trattori agricoli a ruote (1):			
		a. *azionati da motori a scoppio (con accensione a scintilla) o a combustione interna (con accensione per compressione), con cilindrata:*			
	*	1. *fino a 7000 cm³*	50	21,60	22,50
	**	2. *superiore a 7000 cm³*	40	12	18
	***	b. *azionati da altri motori*	35	12,60	18

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*** { 10 — per semirimorchio
{ 11 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.01 (*segue*)		B. altri trattori:			
		II. altri:			
		a. *azionati da motori a scoppio (con accensione a scintilla) o a combustione interna (con accensione per compressione), con cilindrata:*			
		1. *fino a* 7000 *cm*³:			
	****	aa. *a ruote*	50	21,60	22,50
	*****	bb. *a cingoli con motore a due tempi e cilindrata non inferiore a cm*³ 3400 ...	50	15	20
	*******	cc. *altri*	50	21,60	28,90
	********	2. *superiore a* 7000 *cm*³	40	12	20
	*********	b. *azionati da altri motori*	35	12,60	20
91.01	(n.)	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo):			
		A. *guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*			
	01 (g.)	I. *in cassa d'argento*	10	6	10,40 con una riscossione minima di 0,40 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
	02 (g.)	II. *in cassa di oro o di platino*.................	5	3	6,70 con una riscossione minima di 0,25 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
	04 (g.)	III. *in cassa di altra specie*	15	9	13,60 con una riscossione minima di 0,50 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
		B. *altri:*			
	06 (g.)	I. *in cassa di oro o di platino*	10	1,80	5,30 con una riscossione minima di 0,20 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
	07 (g.)	II. *in cassa d'argento*	20	1,80	5,30 con una riscossione minima di 0,20 U. C. e una riscossione massima di 1.50 U. C. per pezzo

**** { 12 — per semirimorchio; 13 — altri }
***** { 14 — per semirimorchio; 15 — altri }
******* { 16 — per semirimorchio; 17 — altri }
******** { 18 — per semirimorchio; 19 — altri }
********* { 20 — per semirimorchio; 21 — altri }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
91.01 (segue)		Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo):			
		B. *altri:*			
	10	III. *in cassa d'altra specie*	20	3 (con una riscossione minima di L. 180 per pezzo	6,70 con una riscossione minima di 0,50 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
92.08	01	A. scatole musicali	20	5,40	9,70
		B. altri:			
	02	I. *richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca*	35	12,60	18
	05	II. *non nominati*	20	7,80	13
92.10	18	A. meccanismi per scatole musicali	35	12,60	17,10
		B. altri:			
		I. *parti, pezzi staccati ed accessori:*			
		a. *di pianoforti anche automatici; di armonium ed altri strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere:*			
	01	1. *tastiere; meccaniche e loro parti*	40	13,20	19,70
	04	2. *altri*	15	7,20	12,80
	05	b. *di organi a canne*	35	12,60	19
		c. *casse di strumenti musicali a corda, pesanti:*			
	06	1. *fino a* 350 *grammi*	25	9,60	16
	07	2. *più di* 350 *grammi*	30	10,80	18
	08	d. *di strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e simili*	25	9,60	16
	09	e. *archetti per strumenti musicali a corda*	30	10,80	18
		f. *di strumenti musicali ad aria:*			
	10	1. *ance e bocchini*	70	15	21,80
	11	2. *altri*	70	21,60	29,50
	*	g. *ance, voci, linguette ed accessori per fisarmoniche ed armoniche a bocca*	40	13,20	19,70
	15	h. *apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali*	45	15	21,80
	17	ij. *cartoni e carte perforati, placche, cilindri e dischi per apparecchi meccanici*	25	10,80	18
	20	l. *altri*	35	12,60	19
	23	II. *metronomi e diapason di ogni specie*	35	7,80	14,40

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
94.01	13	B. I. a. *argentati o dorati*	20	12	17
94.01	*	B. II. a. 1. *mobili*	30	10,80	17
94.01	***	B. II. b. 1. *imbottiti*	40	12	17
94.01	****	B. II. b. 2. *non imbottiti*	35	10,80	17
94.01	*****	B. II. d. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	14,20
94.03	01	A. I. *argentati o dorati*	20	12	17
94.03	11	B. II. a. 1. aa. α. *di legno curvato*	30	10,80	17
94.03	**	B. II. a. 1. bb. β. *non nominati*	30	10,80	17
94.03	***	B. II. b. 2. *altri*	35	10,80	17
94.03	****	B. II. d. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	14,20
97.02		A. bambole (vestite o non):			
	*	I. *fatte di diverse materie*	40	13,20	21
		II. *altre:*			
	05	a. *di gomma*	35	12,60	21
	**	b. *di altra materia*	40	13,20	21
98.07	*	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano**	25	9,60	14

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 527.

Rettifiche alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe rettifiche effettuate nel testo della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, numero 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le rettifiche indicate nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le rettifiche indicate nell'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 75. — VILLA

TABELLA *A*

Regole generali per l'interpretazione della Tariffa Doganale; nota 3. *c*), righe 3ª e 4ª (carattere corsivo):
anzichè: « *c, se questo dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura all'ultimo posto della Tariffa.* »
leggasi: « *e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.* »

Voce 02.02:
mettere: « , » (virgola) dopo la parola « frattaglie »

Voce 02.06; sottovoce *A*):
anzichè: « seccate »
leggasi: « secche »

Voce 03.03; sottovoci *A*) II):
anzichè: « II. granchi, gamberetti e gamberi ... »
leggasi: « II. granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce »

Voce 03.03; sottovoce *A*) III):
depennare la parola in parentesi « (langoustines) »

Voce 04.02; sottovoci *A*) e *B*):
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 04.05; sottovoci *B*) I) *a*) e *B*) I) *b*):
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 05.15; sottovoce *A*):
anzichè: « ... disseccati »
leggasi: « ... secchi »

Capitolo 7; Nota, penultima riga:
anzichè: « ravanello »
leggasi: « rafano »

Voce 08.02; sottovoce *B*):
anzichè: « mandarini e clementine »
leggasi: « mandarini e tangerini »

Voce 08.07; sottovoce *B*):
anzichè: « pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate) »
leggasi: « pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate »

Voce 08.10:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 08.12; sottovoce *B*):
anzichè: « pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate) »
leggasi: « pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate »

Voce 10.06:
— alla sottovoce *B*):
depennare « o » dopo la parola « pilati »

— alla sottovoce *C*):
anzichè: « rotture di riso »
leggasi: « spezzato »

— alla sottovoce *C*) I):
anzichè: « destinate ... »
leggasi: « destinato ... »

— alla sottovoce *C*) II):
anzichè: « altre »
leggasi: « altro »

— Nota (*a*) a piè pagina:
anzichè: « Sono ammesse »
leggasi: « E' ammesso »

Voce 11.03:
anzichè: « Farine di ... »
leggasi: « Farine dei ... »

Voce 12.02; sottovoce *A*):
anzichè: « di fave di soia »
leggasi: « di soia »

Voce 12.07:
— alla sottovoce *E*):
anzichè: « fave di Tonka »
leggasi: « fave tonka »

— alla sottovoce *F*):
anzichè: « fave di Calabar »
leggasi: « fave del Calabar »

— alla sottovoce *G*):
anzichè: « pepe di Cubebe »
leggasi: « pepe Cubebe »

Voce 12.08; ultima riga:
depennare la virgola dopo le parole « non nominati »

Capitolo 13:
— Nota; riga 1ª:
depennare la virgola dopo la parola « oppio »
— Nota *a*); righe 1ª e 2ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 15.02; riga 1ª:
anzichè: « ... compreso »
leggasi: « ... compresi »

Voce 15.05; sottovoce *A*):
depennare la parola « (suintine) »

Voce 16.03:
anzichè: « Estratti e sughi di carne in confezioni immediate di contenuto netto: »
leggasi: «Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto: »

Voce 17.04; sottovoce *A*), riga 1ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 17.05; riga 3ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Capitolo 20; Nota complementare, riga 1ª:
anzichè: « ... zucchero, le frutta ... »
leggasi: « ... zuccheri, le frutta ... »

Voce 20.01; riga 2ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 20.03:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 20.04; riga 1ª:
anzichè: « nello zucchero »
leggasi: « negli zuccheri »

Voce 20.05; riga 2ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 20.06; riga 1ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 20.06; sottovoce *B*) I):
anzichè: « contenenti alcole, con o senza aggiunta di zucchero »
leggasi: « in alcole, con o senza aggiunta di zuccheri »

Voce 20.06; sottovoce *B*) II, riga 1ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 20.07; riga 2ª:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 24.02; voce principale e sottovoce *G*), riga 1ª:
depennare la parola « (praiss) »

Capitolo 25; Nota 2. *g*), riga 2ª:
mettere virgola dopo « *g*. 2,5 »

Voce 25.06; righe 1ª e 2ª:
anzichè: « sgrossate o semplicemente ridotte in pezzi mediante sega »
leggasi: « sgrossate o semplicemente segate: »

Voce 25.13; sottovoce *A*):
anzichè: « pietra pomice in confezioni immediate di contenuto netto di Kg 1 o meno »
leggasi: « pietra pomice in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 Kg o meno »

Voce 25.14; righe 1ª e 2ª:
anzichè: « ridotta in pezzi mediante sega »
leggasi: « segata »

Voce 25.15; voce principale, riga 3ª; sottovoci *A*) e *B*), riga 1ª:
anzichè: « ridotti in pezzi mediante sega »
leggasi: « segati »

Voce 25.16: voce principale, riga 2ª; sottovoci *A*) e *B*), riga 1ª:
anzichè: « ridotti in pezzi mediante sega »
leggasi: « segati »

Voce 25.18:
— alla voce principale:
anzichè: « Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente ridotta in pezzi mediante sega; dolomite anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite: »
leggasi: « Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche cotta o calcinata; pigiata di dolomite: »
— alla sottovoce *B*):
anzichè: « dolomite sinterizzata o calcinata »
leggasi: « dolomite cotta o calcinata »

Voce 25.27; voce principale, righe 1ª e 2ª; sottovoce *A*), righe 1ª e 2ª:
anzichè: « ridotta in pezzi mediante sega »
leggasi: « segata »

Voce 25.27; sottovoce *B*) I):
anzichè: « talco in confezioni immediate di contenuto netto di 1 Kg o meno »
leggasi: « talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 Kg o meno »

Voce 26.02; sottovoce *A*):
anzichè: « polveri di altiforni (polveri delle bocche di caricamento »
leggasi: « polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno »

Voce 27.07; sottovoce *B*), riga 1ª:
depennare le parole « (benzolo greggio »;

Capitolo 28: Nota 3. *c*), riga 2ª:
anzichè: « confezionate »
leggasi: « condizionate »

Voce 28.55; sottovoce *B*):
anzichè: « e più »
leggasi: « o più »

Capitolo 29; Nota 2-*f*), ultima riga:
anzichè: « in forme o confezioni »
leggasi: « in forme o recipienti o involucri »

Capitolo 29; Nota 4, riga 1ª:
anzichè: « risultanti dalla redazione »
leggasi: « risultanti dal testo »

Capitolo 29; Nota complementare:
— alla riga 3ª:
anzichè: « sottovoce terminale »
leggasi: « sottovoce finale »
— alla riga 4ª:
anzichè: « ... cadono sotto tale voce terminale ... »
leggasi: « ... rientrano nella detta sottovoce finale... »

Voce 29.18; sottovoce *A*):
anzichè: « esanitromannitolo »
leggasi: « esanitromannite »

Voce 29.31; sottovoce *A*):
anzichè: « xantati (xantogenati) »
leggasi: « xantogenati »

Voce 29.35; sottovoce *A*):
anzichè: « furfurale (furfurolo) e benzofurano (cumarone) »
leggasi: « furfurolo e benzofurano (cumarone) »

Capitolo 31; Note 1., 2. e 3.; riga 1ª:
anzichè: « ... nelle forme o confezioni previste ... »
leggasi: « ... nelle forme o recipienti o involucri previsti ... »

Voce 31.05; voce principale, riga 2ª e sottovoce *B*), riga 2ª:
anzichè: « ... in confezioni di ... »
leggasi: « ... in recipienti o involucri di ... »

Capitolo 32; Nota 1 *a*), riga 3ª:
anzichè: « ... in forme o confezioni per ... »
leggasi: « ... in forme o recipienti o involucri per ... »

Capitolo 32; Nota 5, ultima riga:
anzichè: « ... colorati ... »
leggasi: « ... coloranti ... »

Voce 32.04; sottovoce *A*) II):
depennare la parola: « pastello »
scrivere: « guado »

Voce 32.09; voce principale, ultima riga e sottovoce *C*):
anzichè: « ... in forme o confezioni per ... »
leggasi: « ... in forme o recipienti o involucri per ... »

Voce 35.01; sottovoce *A*) II), riga 2ª:
anzichè: « ... per foraggi »
leggasi: « ... da foraggio »

Voce 35.06; voce principale, riga 2ª e sottovoce *B*), ultima riga:
anzichè: « ... colle in confezioni ... »
leggasi: « ... colle in recipienti o involucri ... »

Capitolo 36; Nota 2 *b*), riga 2ª:
anzichè: « ... confezionati ... »
leggasi: « ... condizionati ... »

Capitolo 38; Nota 1. *a*) 2), riga 2ª:
anzichè: « ... o confezioni previste ... »
leggasi: « ... o recipienti o involucri previsti ... »

Voce 38.01; sottovoce *A*) I):
anzichè: « presentata in confezioni immediate di contenuto netto di Kg 1 o meno »
leggasi: « presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 Kg o meno »

Voce 38.01; sottovoce *B*):
mettere virgola dopo la parola « ... artificiale ... »

Voce 38.05:
depennare le parole « (resina liquida) » dopo la parola « Tallol »

Voce 38.11:
— alla voce principale, riga 2ª:
anzichè: « ... in forme o confezioni ... »
leggasi: « ... in forme o recipienti o involucri ... »
— alla sottovoce *A*), righe 1ª e 2ª:
anzichè: « ... in confezioni immediate ... »
leggasi: « ... in recipienti o involucri immediati ... »

Voce 39.01; sottovoce *B*) I) *a*):
anzichè: « sotto una delle forme ... »
leggasi: « nelle forme ... »

Voce 39.01; sottovoce *B*) II) *a*):
anzichè: « sotto una delle forme ... »
leggasi: « nelle forme ... »

Voce 39.02; sottovoci *B*) I) *a*); *B*) VI) *a*); *B*) VII) *a*) e *B*) XIV) *a*):
anzichè: « sotto una delle forme ... »
leggasi: « nelle forme ... »

Voce 39.05; sottovoce *B*), riga 2ª:
depennare: le parole « (gommes esters) »

Voce 42.03; sottovoce *A*):
anzichè: « vestimenta »
leggasi: « oggetti di vestiario »

Voce 42.03; sottovoce *C*):
anzichè: « altri accessori per vestimenta »
leggasi: « altri accessori per oggetti di vestiario »

Voce 42.04; sottovoce *B*):
anzichè: « ... reggitacchetti ... »
leggasi: « ... salvatacchetti ... »

Voce 43.03:
— alla sottovoce *A*):
anzichè: « vestimenta e loro ... »
leggasi: « oggetti di vestiario e loro ... »
— alla sottovoce *B*):
anzichè: « articoli per usi tecnici »
leggasi: « oggetti per usi tecnici »

Voce 44.25; sottovoce *A*):
anzichè: « articoli »
leggasi: « oggetti »

Voce 48.01: sottovoce *D*), righe 1ª e 2ª:
anzichè: « fabbricazione delle matrici per duplicatori (a) »
leggasi: « fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (a) »

Voce 48.12; righe 1ª e 2ª:
anzichè: « ... con intonaco anche di pasta di linoleum »
leggasi: « ... anche con intonaco di pasta di linoleum »

Voce 48.16; voce principale:
anzichè: « ... contenenti ... »
leggasi: « ... contenitori ... »

Voce 48.20; riga 1ª:
anzichè: « ... spole e supporti ... »
leggasi: « ... spole, tubetti e supporti ... »

Sezione XI - Nota complementare *c*), riga 2ª:
anzichè: « mici, « aériennes » e senza fondo visibile ... »
leggasi: « mici o « aériennes » e per i ricami senza fondo visibile ... »

Voce 50.07; sottovoce *C*):
depennare: la parola « (bourrette) »

Voce 50.09: sottovoce *B*, riga 3ª:
anzichè: « ... armatura tela, greggi o semplicemente scruditi »
leggasi: « ... armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati »

Voce 52.01; riga 1ª:
anzichè: « Filati di metallo ... »
leggasi: « Fili di metallo ... »

Voce 58.01; sottovoce *B*), righe 1ª e 2ª:
anzichè « ... di filati o fili del n. 52.01... »
leggasi: « di filati della voce n. 52.01 »

Voce 58.05; sottovoce *A*) I) *b*), riga 2ª:
depennare: la parola « (bourrette) »

Voce 58.07:
— alla sottovoce *B*):
anzichè: « filati spiralati di materie tessili »
leggasi: « filati di materie tessili, spiralati »
— alla sottovoce *C*) I), riga 2ª:
anzichè: « dei numeri 51.01 ... »
leggasi: « delle voci n.ri 51.01 ... »

Capitolo 59; nota 2, righe 2ª e 3ª:
anzichè: « ... provocati dall'imbibizione ... »
leggasi: « ... provocati dall'impregnazione ... »

Capitolo 59; nota 3. *a*), righe 1ª e 2ª:
anzichè: « (diversa da quella piuma, spugnosa o ad alveoli) »
leggasi: « (diversa da quella spugnosa o cellulare) »

Capitolo 59; nota 3. *b*):
anzichè: « le strisce costituite da filati tessili disposti parallelamente ed agglomerati fra loro con gomma »
leggasi: « i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma »

Voce 59.11; sottovoce *B*):
anzichè: « strisce previste ... »
leggasi: « manufatti detti nappe previsti ... »

Voce 66.03; sottovoce *A*):
anzichè: « impugnature, pomi e puntali: »
leggasi: « impugnature e pomi: »

Voce 68.02; sottovoce *A*) I) *b*) 1):
depennare: la parola « (silice) »

Voce 68.02; sottovoce *B*):
anzichè: « cubi e dadi ... »
leggasi: « cubi e tessere ... »

Voce 68.03; sottovoce *A*), riga 1ª:
anzichè: « lastre e tavole di ardesia per la scrittura ... »
leggasi: « lastre e tavole; ardesie per la scrittura ... »

Voce 68.10; sottovoce *A*):
anzichè: « tavole, piastre ... »
leggasi: « tavole, lastre ... »

Voce 69.04; sottovoce *A*):
anzichè: « di terra comune (terracotta) »
leggasi: « di terracotta »

Voce 69.05; sottovoce *A*):
anzichè: « tegole di terra comune (terracotta) »
leggasi :« tegole di terracotta »

Voce 69.06; sottovoce *A*):
anzichè: « di terra comune (terracotta) »
leggasi: « di terracotta »

Voce 69.12; sottovoce *A*):
anzichè: « di terra comune (terracotta) »
leggasi: « di terracotta »

Voce 69.13; sottovoce *A*):
anzichè: «di terra comune (terracotta) »
leggasi: « di terracotta »

Voce 69.14; sottovoce *A*):
anzichè: « di terra comune (terracotta) »
leggasi: « di terracotta »

Capitolo 71; nota 6., riga 4ª, entro parentesi:
anzichè: « (ma non placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino) »
leggasi: « (con platino o con metalli del gruppo del platino) »

Capitolo 73; nota 1-*p*; note (C.E.C.A.) 1) e 2):
anzichè: « non ecceda »
leggasi: « non eccede »

Voce 73.03; sottovoci *A*) e *B*):
anzichè: « scelti »
leggasi: « separati »

Voce 73.11; sottovoce *A*) I) *a*):
anzichè: « d'una altezza »
leggasi: « di una altezza »

Voce 73.11; sottovoce *A*) I) *a*); Nota (*a*) a piè pagina, riga 1ª:
anzichè: « ... l'altezza si intende ... »
leggasi: « ... l'altezza da considerare è ... »

Voce 78.06; *sottovoce* A):
anzichè: « recipienti muniti di blindaggio di protezione di piombo contro le radiazioni per il trasporto o l'immagazzinamento di sostanze radioattive »
leggasi: « Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi ».

Voce 79.03; sottovoce *B*):
anzichè: « polveri (comprese le polveri impure) e pagliette »
leggasi: « zinco polverizzato, polvere di zinco e pagliette »

Voce 82.11; sottovoce *B*) I) *b*):
anzichè: « finiti »
leggasi: « finite »

Sezione XVI, Nota 4, riga 3ª:
anzichè: « ... presentate per invio scaglionato »
leggasi: « ... presentate a riprese »

Voce 84.10; voce principale, riga 3ª, sottovoce *C*):
anzichè: « cassetti »
leggasi: « norie »

Voce 84.12; righe 1ª e 2ª:
anzichè: « ... comprendenti, in una custodia comune ... »
leggasi: « ... comprendenti, riuniti in un solo corpo ... »

Voce 84.17; sottovoce *D*), riga 1ª:
anzichè: « percolatori ed altri apparecchi per la preparazione ... »
leggasi: « macchine ed apparecchi per la preparazione ... »

Voce 84.38; riga 3ª:
anzichè: « ... parti staccate ... »
leggasi: « ... pezzi staccati ... »

Voce 84.46; sottovoce *A*), righe 1ª e 2ª:
anzichè « per grossare o per smerigliare »
leggasi: « ... per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido ... »

Voce 84.55; riga 1ª:
anzichè: « parti staccate ... »
leggasi: « pezzi staccati ... »

Voce 84.59; sottovoce *D*) II):
anzichè: « altre macchine ed apparecchi (per armare, per nastrare, per isolare e simili per la preparazione, il rivestimento, il condizionamento, ecc.) »
leggasi: « altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.) »

Voce 84.61; riga 1ª:

anzichè: « (comprese le valvole riduttrici ... »

leggasi: « (compresi i riduttori di pressione ... »

Voce 85.01; sottovoce *B*), riga 1ª:

anzichè: « Trasformatori, bobine di reazione (o di reattanza) »

leggasi: « Trasformatori, bobine di reattanza ... »

Voce 89.01;

anzichè: « Navi non comprese sotto le voci dal n. 89.02 al n. 89.05: »

leggasi: « Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo: »

Capitolo 90; nota 1. *f*), penultima riga:

anzichè: « le valvole riduttrici ... »

leggasi: « le valvole, i riduttori di pressione ... »

Voce 90.27; riga 1ª:

anzichè: « Altri contatori (contagiri, di produzione, tassametri ... »

leggasi: « Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri ... »

Voce 91.03; riga 1ª:

anzichè: « aeromobili »

leggasi: « aerodine »

Voce 91.07; colonna 3ª:

anzichè: « con min. di perc. »

leggasi: « ... con una riscos. min. ... »

Voce 91.11:

anzichè: « con min. di perc. »

leggasi: « ... con una riscos. min. ... »

Voce 93.06:

— alla voce principale, riga 2ª:

anzichè: « gli abbozzi di canne ... »

leggasi: « gli sbozzi di canne ... »

— alla sottovoce *B*) I):

anzichè: « sbozzi di calci (bois de fusils) »

leggasi: « sbozzi in legno di calci per fucili »

Voce 94.01; sottovoce *A*):

anzichè: « aeromobili »

leggasi: « aerodine »

Voce 94.04, ultima riga:

depennare le parole « (ad alveoli) »

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

TABELLA *B*

Voce 02.06; sottovoce A.:
anzichè: « seccate »
leggasi: « secche »

Voce 03.03; sottovoce A. II.:
anzichè: « II. granchi, gamberetti e gamberi: »
leggasi: « II. granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce: »

Voce 04.02; sottovoci A. e B.:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 04.05; sottovoci B. I. a. e b.:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 08.02; sottovoce B.:
anzichè: « mandarini e clementine »
leggasi: « mandarini e tangerini »

Voce 08.07; sottovoce B.:
anzichè: « pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate) »
leggasi: « pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate »

Voce 10.06; sottovoce C.:
anzichè:
« C. rotture di riso:
I. destinate alla fabbricazione dell'amido (1) (2) ....
II. altre:
a. *non atte alla alimentazione umana, destinate alla alimentazione del bestiame* (1) ....
b. *non nominate* .... »

leggasi:
« C. spezzato:
I. destinato alla fabbricazione dell'amido (1) (2) ....
II. altro:
a. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1) ....
b. *non nominato* .... »

Note (2) e (3) a piè pagina (riferite alla voce 10.06-C.I.):
anzichè: « Sono ammesse... »
leggasi: « E' ammesso... »

Voce 11.03:
anzichè: « Farine di legumi secchi compresi nella voce n. 07.05: »
leggasi: « Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05: »

Voce 15.05; sottovoce A.:
anzichè: « grasso di lana greggio (suintine). »
leggasi: « grasso di lana greggio »...

Voce 16.03; voce principale:
mettere: « , » (virgola) dopo la parola « ... carne ... »

Voce 20.01:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 20.07:
anzichè: « zucchero »
leggasi: « zuccheri »

Voce 26.02; sottovoce A.:
anzichè: « polveri d'altoforno (polveri della bocca d'altoforno) (C.E.C.A.) »
leggasi: « polveri d'alto forno (polveri della bocca d'alto forno) (C.E.C.A.) »

Capitolo 32; Nota 5 (ultima riga):
anzichè: « ...pigmenti colorati... »
leggasi: « pigmenti coloranti... »

Voce 39.02; sottovoce B. VI. a.:
anzichè: « sotto una delle forme... »
leggasi: « nelle forme ... »

Voce 48.16:
anzichè: « ... contenenti ... »
leggasi: « ... contenitori ... »

Voce 73.11; sottovoce A. I. a.:
anzichè: « di altezza »
leggasi: « di una altezza »

Nota (1) a piè pagina (riferita alla voce 73.11 A. I. a.):
anzichè: « ... l'altezza è costituita ... »
leggasi: « ... l'altezza da considerare è ... »

Voce 79.03; sottovoce B.:
anzichè: « Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette »
leggasi: « Zinco polverizzato, polvere di zinco e pagliette »

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 528.

Modificazione della nomenclatura e del regime daziario previsti dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i reattori nucleari e loro parti, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1962, la designazione delle merci ed i dazi della voce 84.59-*B* della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono variati come all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1962, la denominazione delle merci, la numerazione statistica ed i dazi della voce 84.59-B della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono variati come all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 76. — VILLA

TABELLA *A*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota del dazi
84.59	*B*) reattori nucleari:	
	I) reattori	10 % (a)
	II) parti e pezzi staccati:	
	a) elementi di combustibile a uranio naturale (cartucce attive)	10 % (b)
	b) elementi di combustibile a uranio arricchito (cartucce attive)	10 % (c)
	c) altri	10 % (a)

(*a*) Fino al 31 dicembre 1965 il dazio è ridotto al 7%.
(*b*) Il dazio è ridotto al 2%, fino al 31 dicembre 1964, e al 5% dal 1° gennaio 1965 fino al 31 dicembre 1965.
(*c*) Fino al 31 dicembre 1966 è sospesa l'applicazione del dazio.

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

TABELLA *B*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.59		B. reattori nucleari (C.E.E.A.):			
	03	I. reattori (C.E.E.A.)	35	esenzione	10 (3)
		II. parti e pezzi staccati:			
	04	a. elementi di combustibile a uranio naturale (cartucce attive) (C.E.E.A.)	2	esenzione	10 (4)
	05	b. elementi di combustibile a uranio arricchito (cartucce attive) (C.E.E.A.)	2	esenzione	10 (5)
	06	c. altri (C.E.E.A.)	35	esenzione	10 (3)

(3) Fino al 31 dicembre 1965 è da applicare il dazio del 7% sul valore.
(4) Fino al 31 dicembre 1964 è da applicare il dazio del 2% sul valore; dal 1° gennaio 1965 fino al 31 dicembre 1965 è da applicare il dazio del 5% sul valore.
(5) Fino al 31 dicembre 1966 è sospesa l'applicazione del dazio.

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 529.

Modificazione del regime daziario previsto dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i tabacchi lavorati provenienti dai Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, in relazione al corrispondente regime daziario stabilito nella tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convensione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla voce 24.02 della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono inseriti i dazi sottoindicati:

Voce 24.02 - Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:

A. Sigarette	180%
B. Sigari e sigaretti	80%
C. Tabacco da fumo	180%
D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100%
E. Polveri di tabacco	40%
F. Tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	40%
G. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri	40%

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, per i prodotti compresi nella voce 24.02, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i prescritti certificati e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, sono modificati come segue:

Voce 24.02 - Tabacchi lavorati, estratti o sughi di tabacco:

A. sigarette	180%
B. I., II. sigari e sigaretti	80%
C. I., II. tabacco da fumo	180%
D. I., II. tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100%
E. polveri di tabacco	40%
F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	40%
G. I., II. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie, altri	40%

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 530.

Istituzione, a non oltre il 7 agosto 1962, di una tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale e agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire una tassa di compensazione sul solfuro di carbonio;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 7 agosto 1962, all'importazione di solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale 28.15-B) è dovuta una tassa di compensazione dell'importo di lire 1930 per 100 Kg., aumentato di una somma pari a quella che risulta applicando all'importo predetto i dazi doganali e gli altri oneri applicabili all'importazione del prodotto di cui trattasi.

Art. 2.

La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio e si applica nei confronti delle provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, e nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea soltanto nel caso in cui lo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione.

Art. 3.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione della tassa di compensazione affluiranno ad un apposito capitolo che viene istituito — per memoria — nello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1961-1962 avente la seguente denominazione:

« Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 531.

Sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1962, per alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze temporaneamente, dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2.

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1962, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per il divinilbenzolo (voce della tariffa 29.01-D-VI-b) destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 79. — VILLA

TABELLA *A*

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Dazio sul valore %
15.04-C-I	Olio di balena	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-E	Ossidopregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.14-A-II-c-5-dd	Pregnenolone acetato	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.35-O-IX-c	4-Ammino-5-(metossimetil)-2-propil-pirimidina	3
ex 29.35-O-IX-c	3, 5-Diossol-1, 2-difenil-4-normal butil pirazolidina . . .	6
ex 29.38-B-I-b	Vitamina B 6	4
ex 29.41-A	Acetildigitossina	2
ex 29.41-A	Lanatoside C	2
ex 29.41-A	Lanatosidi A + B + C	2
ex 29.41-A	Digitossina	2
ex 29.41-D-II	Glucosidi puri della scilla	2
ex 29.41-D-II	Sali di calcio dei sennosidi A e B	2
ex 29.42-C-VIII-c	Alcaloidi naturali della segala cornuta	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.42-C-VIII-c	Diidroergotamina e suoi sali	è sospesa l'applicazione del dazio

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

TABELLA *B*

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Dazio sul valore %
ex 29.35-O-IX-c	2-(2-Ossi-5-metilfenil)-benzotriazolo	5
ex 29.35-O-IX-c	Cloridrato di N-(gamma-dimetilamminopropil)-imminodibenzile oppure cloridrato di 5-(3-dimetilamminopropil)-10, 11-diidro-5H-dibenzo (b, f) azepina	5
ex 29.35-O-IX-c	1-Metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-fenil)-piperidina, suo tartrato e suo maleato	5
ex 29.35-O-IX-c	3-Metilmercapto-10-[2'-(N-metilpiperidil)-etil]-fenotiazina e suo cloridrato oppure 2-metiltio-10-[2'-(N-metil-2 piperidil)-etil]-fenotiazina e suo cloridrato	5
ex 29.35-O-IX-c	(d)-3-Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali	5
ex 29.35-O-IX-c	Beta-piridilcarbinolo e suoi sali	5
ex 29.35-O-IX-c	6-Allil-6, 7-diidro-5H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali	5
ex 29.35-O-IX-c	7-Cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali	5
ex 29.35-O-IX-c	N-Isonicotinoil-N'-isopropilidrazina	5
ex 29.35-O-IX-c	2-Metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1H-indeno[2, 1-c]-piridina e suoi sali oppure 1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali	5
ex 29.35-O-IX-c	Bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammilossipiridinio	5
[illegible]	(l)-3-Ossi-N-metilmorfinano e suoi sali	5
ex 29.35-O-IX-c	Gamma-picolina	6
ex 29.35-O-IX-b	2-Cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene	5
ex 29.35-O-IX-c	0,0-Dietil-0-(4-metil 2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato	6
ex 29.35-O-IX-c	2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1, 3, 5-triazina	6
ex 29.35-O-IX-c	2-Cloro-4, 6-bis-(etilammino)-1, 3, 5-triazina	6
ex 29.37-B-V	2, 4-Diosso-3, 3-dietil-5-metilpiperidina	5
ex 29.37-B-IV	2, 4-Diosso-3, 3-dietiltetraidropiridina	5
ex 39.01-B-VIII-b	Resine poliossimetileniche	4
39.02-B-III	Polisolfoetileni alogenati	4
ex 39.02-B-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80%, in peso, di cloruro di vinilidene	4

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 532.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 26 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali, firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma della nota (2) (a piè pagina), riferita alla voce 17.01 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è modificato come segue:

« L'importazione dello zucchero greggio non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo di zucchero raffinato esportato verso gli altri Paesi della Comunità Economica Europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.

Tale diritto è riscosso con le modalità previste dallo art. 4 del citato decreto e nella misura stabilita dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45 ».

Art. 2.

I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i vini Porto, Madera, Estremadura, Carcavelos, Moscatel de Setubal (voci ex 22.05-B-III-a-1; ex 22.05 B-IV-a-1-aa; ex 22.05-B-IV-a-1-bb) si applicano temporaneamente, dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962, nella misura di lire 110 per cento bottiglie di mezzo litro o meno e di lire 183,50 per cento bottiglie superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro.

Art. 3.

I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per le acciughe e sardelle, in salamoia, in recipienti ermeticamente chiusi e per le acciughe e sardelle pressate o in salamoia, in altri imballaggi (voci 03.02-A-I-c-1-aa; 03.02-A-I-c-2-bb) si applicano, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, temporaneamente, dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962, nella misura dell'11% sul valore.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il contingente annuo di fecola di patate di cui alla voce della vigente tariffa doganale 11.08-A-II-a-1, destinato alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime, è ammesso in esenzione daziaria limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti;

b) il tereftalato di dimetile (voce della vigente tariffa doganale ex 29.15-C-II-b) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alla fab-

bricazione di politereftalato di glicole, è ammesso alla importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1962, nei limiti di un contingente di quintali 40.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

c) la dimetilammina anidra (voce della vigente tariffa doganale ex 29.22-A-I) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortata dai certificati prescritti, destinata alla fabbricazione di filo continuo e di fiocco, costituiti da copolimeri composti essenzialmente da acrilonitrile, è ammessa all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1962, nei limiti di un contingente di quintali 6.000, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

d) il contingente annuo di toluilendiisocianati di cui alla voce della vigente tariffa doganale 29,30-A, destinato alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, è aumentato di quintali 12.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti;

e) il contingente annuo di polipropileneglicole liquido di cui alla voce della vigente tariffa doganale 38.19-Q-XII, destinato alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, è aumentato di quintali 13.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti;

f) il contingente annuo di poliesteri derivati da acido adipico e/o acido ftalico, e glicole etilenico e dietilenico e triolo, di cui alla voce della vigente tariffa doganale 39.01-B-III-c-1, destinati alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, è aumentato di quintali 12.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti;

g) il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1% (voce della vigente tariffa doganale 73.02-E-I-c) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, è ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1962, nei limiti di un contingente di quintali 180.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, si applicano nella misura indicata a fianco di ciascuna voce:

— Voce 84.06-A-II-b-1: Motori per autoveicoli con cilindrata fino a 1500 cm.³: 23,10%;

— Voce 84.53: Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.): 11%;

— Voce 84.55-B-II: Pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate, non nominati: 12%;

— Voce 87.06-B-II-b-2-bb: Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, altri, degli organi di trasmissione e di direzione, lavorati, non nominati, altri: 29,40%;

— Voce 87.06-B-III-b-1: Ammortizzatori di sospensione: 23,10%;

— Voce 87.06-B-III-b-2-bb: Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, altri, di altra specie, lavorati, non nominati, altri: 29,40%.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'idrato di idrazina (voce della vigente tariffa doganale ex 28.28-L-I), i carboni attivati (voce 38.03-A), gli scambiatori di ioni (voci 39.01-A, 39.02-A), le emulsioni siliconiche (voce ex 39.01-B-VII-b), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 80. — VILLA

TABELLA

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %	
		Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.01	D. I. iodio greggio	59,40	79,20
28.01	D. II. iodio altro	64,80	88,80
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:		
	A. ioduri:		
	I. di sodio	59,40	72,90
	II. di cesio e di rubidio	4,20	8,50
	III. altri	64,80	79,20
	B. iodati	64,80	79,20
	C. altri:		
	I. ossiioduri	54	66,60
	II. periodati	64,80	79,20
ex 28.34	A. III. Tetraioduro di titanio destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	15	15
28.38	A. III b. solfati di zinco	9,60	14
ex 29.02	A. III. a. 2. Bromuro di etile destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	23	23
29.16	A. IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	a. acido citrico	16,80	24,10
	b. citrato di calcio greggio	10,80	14,20
29.34	A. piombo tetraetile	27	36,30
32.07	A. altre sostanze coloranti:		
	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	10,80	15,40
38.14	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile	27	36
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	5,40	8,10
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura):		
	B. pettinati, cardati, sfilacciati:		
	I. in fiocco o mannelle	1,80	2,10
	II. in nastri o lucignoli	3	3,50
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto:		
	A. greggi, sgommati o imbianchiti	3	5
	B. altri	4,20	6,10

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %	
		Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. greggi	3	5
	B. altri	4,20	6,30
50.07	B. filati di borra di seta (schappe)	7,80	11,70
50.07	C. filati di roccadino o pettenuzzo di seta	7,80	11,50
ex 50.09 ex 50.09	A. II. C. II. } Tessuti di seta o di borra di seta (schappe), stampati o graticolati ed altri tessuti radi, costituiti almeno per la totalità della trama o dell'ordito, di seta pura	10,50	16
50.10	Tessuti di roccadino o pettenuzzo di seta	7,80	13
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):		
	A. greggio, macerato, stigliato	esenzione	esenzione
	B. altro:		
	I. pettinato	esenzione	esenzione
	II. altrimenti preparato	esenzione	esenzione
	C. stoppe e cascami	esenzione	esenzione
57.07	A. filati di cocco	esenzione	esenzione
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05:		
	B. I. di seta o di cascami di seta	10,80	18
58.05	A. nastri, galloni e simili:		
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	12,60	20
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:		
	B. con fondo visibile di materia tessile:		
	I. di seta o di cascami di seta	12	18
ex 76.05	A. Polvere non impalpabile di alluminio destinata alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	10	10
ex 78.01	A. Piombo greggio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 60.000, destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	5,40 col dazio minimo di L. 22 per Kg. netto	7,20 col dazio minimo di L. 24,50 per Kg. netto

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152129) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.